



Comune di Foggia

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

(Ricognizione delle norme tecniche di esecuzione del Piano Regolatore Generale di Foggia – Testo coordinato con le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 7914 del 11 novembre 1997 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 1005 del 20 luglio 2001)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PARTE GENERALE

art. 1

Finalità delle norme

Le presenti norme tecniche di esecuzione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti delle misure di salvaguardia prevista dalla legge 03.11.1952 n. 1902 e successive modificazioni.

art. 2

Ambito di applicazione delle norme

Le presenti norme sono integralmente sostitutive delle norme tecniche di esecuzione allegata al P.R.G. adottato il 02.07.1956 e approvato il 02.06.1963, e si applicano a qualsiasi intervento che comporti trasformazioni urbanistica ed edilizia del Comune di Foggia.

Nelle zone in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti alla zona interessata dal progetto debbono essere osservate nella stesura dei piani attuativi e nella redazione dei singoli progetti edilizi.

art. 3

Elaborati costitutivi del P.R.G.

Il P.R.G. è costituito oltre che, dalle presenti norme tecniche di esecuzione, dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa e allegati;

Tav. 1- Inquadramento territoriale - scala 1:250.000;

Tav. 2 - Pianificazione vigente nel territorio agricolo - scala 1: 50.000;

Tav. 3 - Territorio Comunale; uso attuale del suolo - scala 1: 25.000;

Tav. 4 - Territorio Comunale; veicoli esistenti e da apporre - scala 1: 25.000;

Tav. 5 - Territorio Comunale; uso futuro del suolo – scala1: 25.000;

Tav. 6 - Organismo urbano; suddivisione in zona - scala 1:5.000;

Tav. 7 - Parte centrale della città; suddivisione in zone - scala 1: 2.000 (n. XII tavole);

Tav. 8 - Zona AI: disciplina urbanistica dettagliata - scala 1: 500 (n. III tavole);

Tav. 9 - Prescrizione per aree soggette a piani esecutivo - scala 1:1.000 (n. III tavole)

art. 4

Efficacia delle norme di P.R.G.

Tutte le norme contenute nelle tavole grafiche e nelle presenti disposizioni hanno carattere prescrittivi e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.

Per le zone rappresentate in tavole e scale diverse fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a scala di maggior dettaglio.

art. 5

Suddivisione in zone nel territorio comunale

Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in zone. Per ogni zona sono precisate nei successivi articoli, le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere e le trasformazioni consentite.

Capo II - CATEGORIE E INDICI EDILIZI

art. 6

Definizione delle categorie degli interventi edilizi

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale vengono classificate secondo le seguenti categorie d'intervento.

In sede di rilascio di autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere indicata la categoria di intervento che viene realizzato.

Valgono le norme dell'art. 31 della legge 457/1978, con le seguenti precisazioni:

6.1- SINGOLE OPERE EDILIZIE

6.1.1- Interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione riguardano singole opere su strutture o rifiniture esterne o interne, per conservare o ripristinare il loro aspetto originario, oppure insiemi di opere interne che non modificano l'assetto distributivo e costruttivo e le destinazioni d'uso dell'organismo edilizio.

Gli interventi di manutenzione richiedono autorizzazione non onerosa.

6.1.2 - Manutenzione ordinaria

Sono opere di manutenzione ordinaria quelle di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio (pavimenti, rivestimenti, infissi, tinteggiatura e ecc.) e quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza i servizi igienici e gli impianti tecnologici esistenti.

6.1.3 - Manutenzione straordinaria

Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, al fine di mantenere e migliorare l'efficienza dell'edificio o dei singoli alloggi, per realizzare e integrare i servizi igienici e tecnologici.

Non devono essere modificati i volumi, le superfici delle singole unità immobiliari e destinazioni d'uso.

6.2 - INTERVENTI DI INSIEME SU UN EDIFICIO

6.2.1- Restauro edilizio

Un insieme sistematico di opere rivolte a conservare un edificio e ad adeguarlo agli usi moderni compatibili rispettando le sue caratteristiche tipologiche e morfologiche.

Gli interventi di restauro richiedono autorizzazione non onerosa.

6.2.2 - Ristrutturazione edilizia

E' un insieme sistematico di opere rivolte a trasformare un organismo esistente, e ad ottenere un nuovo organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali opere comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la demolizione con ricostruzione di una parte della superficie utile non eccedente il 50% e l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi elementi o impianti.

Gli interventi di ristrutturazione richiedono concessione onerosa.

6.2.3 - Ampliamento

E' un intervento che ha il fine di ingrandire un fabbricato esistente creando maggiore volume.

6.2.4 - Sopraelevazione

E' un intervento per ingrandire un fabbricato esistente in senso verticale.

6.2.5 - Demolizione e ricostruzione

E' un intervento - autorizzato con un'unica concessione - di demolizione totale o superiore al 50% della superficie utile, di un manufatto e di sostituzione con un altro conforme alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale o di piano attuativo.

6.2.6 - Nuova costruzione

Si intende un nuovo manufatto realizzato su un'area libera.

Gli interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione richiedono concessione onerosa.

6.3 - INTERVENTI DI INSIEME SU UN COMPLESSO DI EDIFICI

6.3.1 - Restauro urbanistico

E' un insieme sistematico di interventi edilizi appartenenti a tutta la gamma precedentemente elencata, che tende a conservare, a riqualificare e ad adeguare all'uso attuale un tessuto edilizio esistente, rispettando la sua struttura originaria. Gli interventi di restauro urbanistico sono subordinati all'approvazione di un piano esecutivo o di recupero.

6.3.2 - Ristrutturazione urbanistica

E' un insieme sistematico di interventi edilizi appartenenti a tutta la gamma precedentemente elencata, che tende a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con un altro in parte diverso, modificando anche il disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati all'approvazione di un piano esecutivo.

6.3.3 - Sostituzione urbanistica

E' un insieme sistematico di interventi edilizi che tende a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con un altro del tutto diverso.

Gli interventi di sostituzione urbanistica sono subordinati all'approvazione di un piano esecutivo.

art. 7

Definizione dei parametri ed elementi stereometrici

7.1 - Altezza dei fabbricati

L'altezza degli edifici e definita come la distanza misurata in verticale dall'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile fino al livello del suolo pubblico o privato naturale prima del progetto.

E' ammesso il computo dell'altezza dal piano di riporto del terreno originario quando tali movimenti di terra non superino l'altezza di metri uno e siano eseguiti per adeguare la quota di campagna a quella della pubblica via o piazza.

Al fine della definizione della quota più bassa del suolo, non si considerano le rampe e le corsie di accesso ai box, alle cantine o ai volumi tecnici ricavati, a seguito di scavo, a quota inferiore a quella del suolo naturale o stradale precedente alla costruzione.

Quando il sottotetto risulti utilizzabile a scopo residenziale, l'altezza va riferita al

punto medio dell'intradosso delle falde stesse comprese fra l'imposta e il colmo. Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza considerata è la media di quella misurata agli estremi del fronte delle singole porzioni di facciata aventi altezze diverse.

Dal computo dell'altezza dell'edificio sono esclusi i volumi tecnici, i vani scala eccedenti il piano di copertura per accedere a terrazze praticabili di copertura dell'edificio, le sovrastrutture di edifici industriali motivate da prescrizioni igienico-sanitarie e gli eventuali volumi tecnologici (carri ponte, ecc).

L'altezza netta dei locali abitabili, nei fabbricati di nuova costruzione, non potrà essere inferiore a mt. 2,70.

Per i locali ricavati all'ultimo piano ed aventi soffitto inclinato, l'altezza minima assoluta all'imposta del tetto non potrà essere inferiore a mt. 2,10 con un'altezza media di almeno mt. 2.70.

Qualora al piano terreno del fabbricato siano previsti locali da adibire ad abitazione, la loro altezza netta dovrà essere almeno di mt. 2,70, ma con il pavimento sovralzato di almeno mt. 0,30 sul terreno circostante; in ogni caso la quota minima del soffitto del piano terra non dovrà essere, agli effetti dell'abitabilità del piano terra stesso, inferiore a mt. 3,00 sul terreno.

Il piano terra dei fabbricati, qualora sia destinato ad attività commerciali dovrà avere un'altezza netta minima di mt. 2,70 con un minimo di 10 cm. di sopraelevazione sul marciapiede atto ad impedirvi l'afflusso delle acque meteoriche.

Qualora dalla soletta di copertura del piano terra sopra citato si abbiano aggetti sul suolo pubblico o anche privato ma di uso pubblico, l'altezza del piano terra sarà regolata dalle norme relative agli aggetti stessi.

Nel caso di edifici classificati in zona A secondo le norme di cui agli articoli 13 e seguenti, la realizzazione di attività commerciali sarà possibile anche in deroga alle altezze minime previste per garantire il mantenimento delle strutture orizzontali o particolari soffittature.¹

7.2 - Superficie coperta.

Si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna con esclusione delle sole terrazze aperte a sbalzo e di normali aggetti (gronde, pensiline, ecc.) che non superino i mt. 2,40 di sporgenza.²

7.3 - Volume

Il volume di una costruzione comprende tutto ciò che è realizzabile fuori terra, e viene calcolato moltiplicando la superficie coperta (di cui ai paragrafo 2) per l'altezza (di cui ai paragrafo 1).

Come per la determinazione dell'altezza, nel calcolo del volume non vengono considerati i volumi tecnici (di cui al paragrafo 1 - comma 6), le rientranze della costruzione con profondità massima di mt. 1,50, le pensiline, i cornicioni di gronda, i portici ed i passaggi anche interni ma di uso pubblico, i portici e le logge di uso privato purché non superino, come superficie coperta, il 20% della superficie coperta dell'intero edificio.

¹ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 l'altezza massima (Hm) dell'edificio è "quella misurata in un punto qualsiasi del perimetro del fabbricato, a partire dal livello del marciapiede o, qualora manchi, dal livello della strada o della piazza o del terreno circostante, comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio, escluso i volumi tecnici se la copertura è a terrazzo o a tetto con pendenza fino al 40%, ovvero fino al piano meridiano fra l'estradosso dell'ultimo solaio e la quota di colmo della copertura del tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza media superiore al 40%."

² Secondo la D.G.R. n. 6320 del 13.11.89 la superficie coperta (Sc) è la proiezione orizzontale di tutte le parti entro terra e fuori terra dell'edificio, comprese quelle in oggetto.

La quota eccedente viene a far parte del volume dell'edificio a tutti gli effetti. Per gli edifici ad uso industriale o artigianale come anche per gli accessori agricoli, non viene computato il volume determinato dalla struttura di copertura.³

7.4 - Distacco fra gli edifici

E' la distanza minima, alle differenti quote, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte, anche tra due corpi di fabbrica di uno stesso edificio, così come definite dal paragrafo 2.

Non vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza e comunque non sia superiore a 4,00 metri.⁴

7.5 - Distanza dai confini

E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini del lotto edificabile.

Non vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza e comunque non sia superiore a 4,00 mt.

E' sempre consentita la costruzione in addossamento ai confini del lotto, con convenzione tra i confinanti da trascrivere, a cura e spese del proprietario, nei pubblici registri.

La distanza dai confini tra zone non omogenee deve essere sempre almeno di 5,00 mt; nel caso in cui si verifichi la circostanza di una proprietà unica che include 2 tipologie d'area all' interno di una zona di completamento, è ammessa la costruzione a confine tra le due aree disomogenee.⁵

7.6 - Arretramento dalle strade

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie edificata entro e fuori terra dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti, e comprendenti quindi, oltre alla sede veicolare, marciapiedi, fossi demaniali (anche intubati da privati) o scarpate, spazi di parcheggio, ecc.

Sono computabili, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali e di parcheggio di proprietà privata, di cui sia convenzionata la cessione all'Amministrazione Comunale.

Le distanze minime indicate, per ciascuna zona, negli articoli seguenti, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di P.R.G. o quelli stabiliti in sede di piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5, 6, non si applicano per le ricostruzioni da effettuarsi nelle zone A.⁶

7.7 - Lotto edificabile

Si intende L'area di pertinenza della costruzione, compresa l'eventuale fascia di

³ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 il volume di un edificio è rappresentato dalla somma dei volumi di ciascun piano. Il volume di ogni piano è determinato moltiplicando la superficie di piano (Sp) per la rispettiva altezza (Hp). Il volume dei piani seminterrati è computato per la parte comunque emergente. I volumi tecnici non sono computati.

⁴ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 "le distanze tra edifici (df) è rappresentata da minimo distacco delle fronti del fabbricato da quelle dei fabbricati contermini, esclusi i balconi aperti."

⁵ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 "la distanza dei confini (dc) è rappresentata dal minimo distacco del fabbricato dai confini del lotto, esclusi i balconi totalmente aperti."

⁶ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 "la distanza dalla strada (ds) è la minima distanza tra il più vicino ciglio stradale ed il fabbricato esclusi i balconi totalmente aperti."

rispetto delle strade e con l'esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche od asservite ad usi diversi dalla edificazione, espressamente previste nel P.R.G.

art. 8

Definizione degli indici

8.1 - Indice di densità fondiaria

Stabilisce il volume per ogni metro quadrato di superficie del lotto (mc./mq.), con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 7.

Questo indice si applica al rilascio delle singole concessioni.

Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto, dovranno essere detratte le quantità corrispondenti agli edifici già esistenti.

Quando venga realizzata l'edificazione corrispondente ad una determinata superficie, questa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino alla demolizione di quanto realizzato o all'eventuale aumento degli indici di piano), in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà detta superficie non possa essere più considerata nel dimensionamento di nuovi edifici da realizzare. L'Ufficio Tecnico Comunale terrà un registro che contenga i vincoli dei singoli mappali alle costruzioni.

Qualora ad un lotto già sfruttato si accorpi un altro lotto mai sfruttato o sfruttato in parte, è possibile riconsiderare la volumetria complessiva risultante da tale accorpamento.

Il Comune ha la facoltà di richiedere la trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e spese del proprietario; tale trascrizione è obbligatoria per le zone agricole.⁷

8.2 - Indice di densità territoriale

Si applica ai piani esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione e piani di zona). Stabilisce il volume (mc./mq.) o la superficie lorda utilizzabile (mc./mq.) per ogni metro quadrato di superficie del comparto interessato dal piano esecutivo. In tale superficie sono computabili anche le aree di proprietà che vengono destinate a strade e servizi pubblici da cedere al Comune, escluse le sedi stradali esistenti.⁸

8.3 - Indice o rapporto di copertura

È il rapporto fra la superficie coperta (art. 7, par. 2) e la superficie del lotto edificabile corrispondente (art. 7, par. 7).⁹

art. 9

Definizione delle destinazioni d'uso

Ogni intervento edilizio sul territorio è volto a realizzare, mediante costruzioni nuove o interventi sull'esistente, un nuovo assetto espressamente richiesto per una destinazione d'uso specifica dell'opera.

Non tutte le destinazioni d'uso sono compatibili con la collocazione o con le caratteristiche dell'opera medesima.

⁷ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 "l'indice di fabbricabilità territoriale (I.F.T.) è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale, espressa in metri quadrati."

⁸ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 "la densità territoriale è data dal rapporto tra numero di abitanti e superficie territoriale."

⁹ Secondo la D.R.G. n. 6320 del 13.11.89 "il rapporto di copertura (Rc) è dato dalla percentuale di superficie coperta (sc) rispetto alla superficie fondiaria (sf)."

Vengono pertanto individuate e definite le varie destinazioni d'uso la cui ammissibilità o meno è indicata per ognuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

Tali definizioni si applicano a tutte le zone del territorio, urbanizzato o meno, con l'esclusione degli edifici appartenenti alla zona omogenea A, per i quali valgono le definizioni di cui all'art. 22 delle presenti norme.

9.1 - Residenza in senso stretto

Residenza con annesso unicamente l'artigianato di servizio, non molesto e compatibile con la zona.

9.2 - Artigianato di servizio

Artigianato non molesto e senza emissioni nocive di alcun genere, con accesso indipendente, a conduzione familiare diretta.

9.3 - Commercio al dettaglio

Vendita diretta al consumatore in apposito locale adeguato, con accesso diretto dalla pubblica via (negozi), nel rispetto delle norme tecniche previste dal piano commerciale di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426.

9.4 - Commercio all'ingrosso

Servizio di vendita e distribuzione di beni di consumo a chi esercita il commercio al dettaglio.

La tipologia può comprendere locali senza accesso diretto dalla pubblica via, eventualmente interrati per depositi e magazzini.

9.5 - Produzione

Attività produttive industriali o artigianali con attrezzature che, per importanza e numero di addetti, richiedono appositi locali ed edifici, senza emissioni moleste o nocive di alcun genere.

9.6 - Autotrasporto

Attività connessa all'autotrasporto ivi compresi officine di manutenzione, piazzali e capannoni per la custodia degli automezzi.

9.7 - Attività direzionali

Uffici in genere, pubblici e privati, studi professionali diversi, attività bancarie, agenzie e servizi a diretto contatto con il pubblico.

9.8 - Attività di ristoro e svago

Attività di ritrovo e/o ristoro a conduzione pubblica o privata.

9.9 - Attività di servizio sociale e culturale, libere associazioni, biblioteche, ecc.

9.10 - Attività agricola propriamente detta a carattere aziendale singolo o Interaziendale Conduzione e lavorazione del fondo con rotazione di colture e trasferimento del prodotto all'alimentazione del bestiame sul fondo, o con trasformazione vitivinicola.

9.11- Residenza agricola

Residenza per il nucleo familiare del conduttore o dei salariati del fondo con le caratteristiche stabilite dalle leggi nazionali e regionali.

9.12 - Residenza industriale o artigianale

Residenza all'interno della recinzione della fabbrica per l'attività produttiva industriale o artigianale (par. 5), limitata a n. 2 alloggi per complessivi 200 mq. di superficie netta abitabile.

9.13 - Direzionale amministrativa produttiva

Attività direzionale, tecnica, amministrativa all'interno della fabbrica per l'attività produttiva industriale o artigianale in ragione di 70 mq. di superficie utile o comunque non superiore a 0,10 mq. per ogni mq. lordo di superficie utile destinata all'attività produttiva vera e propria compresi i servizi ad essa connessi ed i depositi.

9.14 - Attività di rifornimento carburanti per autotrazione

Distribuzione di carburanti con deposito entro i limiti quantitativi di legge (distributori).

9.15 - Attività di ristoro e vendita al dettaglio a carattere stagionale

Attività in chioschi per la distribuzione delle bevande, prodotti alimentari, prodotti al consumo e vendita oggetti ricordo, esercitata con licenza temporanea.

9.16 - Attività sportive

Esercizio di attività sportiva in genere all'aperto o al coperto.

Titolo II – ZONIZZAZIONE

Capo I - ZONE DI USO PUBBLICO

art. 10

Aree per i servizi pubblici di interesse locale (aree SP)

Sono le aree di proprietà pubblica o privata a servizio del sistema residenziale e produttivo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765/67¹⁰ e degli articoli 3 e 4 del DIM n. 1444/68.

Ogni intervento nelle zone di espansione deve garantire il reperimento di tali aree da cedere al Comune mediante apposita convenzione, o per le quali il Comune si impegna ad intervenire mediante acquisizione.

L'insieme di queste aree è suddiviso in quattro categorie: aree per l'istruzione, aree per attrezzature d'interesse comune, verde attrezzato e parcheggio.

Per le aree già destinate a questo uso alla data di adozione del P.R.G., le singole destinazioni restano confermate e vincolate all'uso attuale.

Qualora l'organizzazione dell'area e la dotazione di spazi accessori fosse diversa o al di sotto di quella prevista nei successivi paragrafi relativi alle singole categorie in previsione, l'Amministrazione Comunale o gli Enti preposti provvederanno al loro adeguamento.

10.a) Aree per l'istruzione

Sono le aree destinate ad ospitare istituti scolastici fino al grado dell'obbligo. Comprendono il sedime vero e proprio dell'istituto e gli spazi di pertinenza dello stesso interni alla recinzione (spazi verdi, per il gioco, parcheggi di servizio, aree di manovra, ecc), con l'esclusione dei parcheggi per il pubblico e di eventuali attrezzature sportive di uso non esclusivo dell'istituto scolastico.

Sono a loro volta suddivise in aree per asili nido e scuole materne aree per scuole elementari, aree per scuole medie.

La nuova edificazione dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti ed inoltre le seguenti prescrizioni:

Rapporto di copertura: 1/3

Almeno la metà dell'area di pertinenza dovrà essere destinata a giardino, parco o impianti sportivi a servizio della scuola.

Dovranno essere previsti parcheggi nella misura prescritta dalle leggi vigenti.

10.b) Aree per attrezzature d'interesse comune

(le disposizioni che seguono vanno conformate al D.M. n. 1444/68 ed alla Delibera G.R. n. 6320/89)

Sono le aree destinate ad ospitare attrezzature di diversa natura: chiese e servizi

¹⁰ La L. 765/67 è stata sostituita dalla L. 10/77, disposizione quest'ultima abrogata dall'art. 136 D.P.R. 66/2001, che a sua volta è stata sostituita dal D.L. 122/02, conv. in L. 01.08.2002 n. 185.

religiosi, servizi di enti assistenziali, sedi di uffici pubblici e privati, attrezzature commerciali locali ecc.

Sono a loro volta suddivise in aree per attrezzature religiose (chiese, oratori, ecc.), aree per attrezzature culturali (musei, biblioteche, ecc.), aree per attrezzature ricreative (circoli vari, cinema, grandi magazzini, mercati rionali, ecc.)

L'edificazione di nuove attrezzature dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti della zona omogenea limitrofa ed inoltre le seguenti prescrizioni:

Indice di densità fondiaria: 2 mc./mq.

e aree per attrezzature civiche (uffici pubblici e privati, sedi e installazioni di enti, uffici amministrativi, ecc.).

Distanza dai confini e tra i fabbricati: 10,00 mt.

Non più di 1/3 dell'area può essere coperta da edifici.

10.c) Aree per verde attrezzato

Sono le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti, comprese le aree a ridosso dei tratturi nei tratti interni all'abitato ancora recuperabili e con esclusione delle fasce di verde lungo le strade carrabili.

Sono a loro volta suddivise in aree per parchi di quartiere, aree per gioco e verde pubblico e aree sportive.

Nelle nuove realizzazioni, appartenenti alle prime due categorie, l'intervento riguarderà la creazione, la difesa e l'incremento del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta, di attrezzature per la ricreazione e il gioco, di servizi igienici, di ripostigli per gli attrezzi da giardino, di cabine elettriche ed idriche.

Saranno consentite inoltre limitate attrezzature per il ristoro, cercando, in primo luogo, la possibilità di riuso degli edifici esistenti.

Per le aree sportive la realizzazione delle attrezzature dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti specifici, emanati dalle autorità competenti ed inoltre le seguenti prescrizioni:

Rapporto di copertura (per ogni impianto al coperto): 1/3 Distanza dai confini e tra i fabbricati: 10,00 mt.

Salvo diversa previsione del Piano Particolareggiato dei servizi, nell'ambito delle aree tipizzate come "Verde Attrezzato " è consentito la trasformazione dei fondi agricoli incolti o a bassa produttività e in impianti sportivi all'aperto (circoli tennistici, maneggi per cavalli ecc.) e il conseguente adeguamento degli edifici classificati in zona agricola per la creazione dei servizi necessari.¹¹

Talune attrezzature che lo richiedano potranno essere completate con strutture ricettive, riutilizzando manufatti esistenti, nel rispetto dei regolamenti specifici in materia e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 32 paragrafo 2.

La realizzazione di tali strutture sarà subordinata alla dimostrazione dell'effettivo uso a complemento delle attrezzature sportive con l'impegno a non alienarne la proprietà.

Devono essere previsti parcheggi nella misura di 5 mq. per ogni frequentatore potenziale (praticanti e spettatori).

Tutti i nuovi interventi sono subordinati all'approvazione di un piano unitario esteso all'intera zona SP

10.d) Aree per parcheggi

Sono le aree effettivamente utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all'area di parcheggio.

In caso di parcheggi pluripiano si sommerà la superficie di ogni livello.

Le nuove realizzazioni terranno conto della necessità di prevedere marciapiedi per

¹¹ Articolo così integrato dall'art. 9.4 della delibera di G. R. 28.10.97 n. 7914.

lo smistamento dei pedoni, aiuole, banchine, alberature, ecc.

I parcheggi di superficie superiore a 5.000 mq. potranno prevedere limitate attrezzature per il ristoro in apposite strutture prefabbricate.

Nel caso di parcheggi pluripiano interrati, queste andranno di preferenza ospitate al di sotto del livello stradale.

Le tavole 7 e 9 individuano la rete delle aree SP. Le indicazioni contenute in merito alla sistemazione degli spazi verdi, strade, percorsi pedonali, svincoli, ecc. sono da intendersi non prescrittive e soggette a revisioni nell'arco di validità del piano.

art. 11

Aree per le urbanizzazioni primarie

Sono le aree nelle quali ricavare, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti, gli spazi per le strade residenziali, gli spazi di sosta e parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete elettrica, quella del gas, la pubblica illuminazione e il verde attrezzato di pertinenza.

Ogni intervento edilizio comporta il reperimento degli spazi per tali opere e il pagamento di un onere all'atto del rilascio della concessione commisurato al carico insediativo della trasformazione proposta, ai sensi dell' art. 4 della legge 847/1964¹² e dell' art. 44 della legge 865/1971.¹³

Il reperimento di tali spazi è obbligatorio nelle zone B3 e in tutte le zone C.

Nelle restanti zone omogenee, nel caso di dimostrata impossibilità al loro reperimento, è ammessa la loro monetizzazione.

art. 12

Aree per le urbanizzazioni secondarie

Sono le aree nelle quali ricavare, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti, gli spazi per asili nido e scuole materne, le scuole dell' obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie e le aree verdi di quartiere, secondo le prescrizioni del precedente art. 10.

Ogni intervento edilizio comporta il reperimento degli spazi per tali opere e il pagamento di un onere all'atto del rilascio della concessione commisurato al carico insediativo della trasformazione proposta ai sensi dell' art. 4 della legge 847/1964 e dell' art. 44 della legge 865/1971.

Il reperimento di tali spazi è obbligatorio nelle zone B3 e in tutte le zone C.

¹² L'art. 4 della L. 29.9.64 n. 847 dispone: Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole d'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (1);
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere (2) (3). - (1) Lettera così sostituita dall'art. 17,1. 11 marzo 1988, n. 67. - (2) Comma aggiunto dall'art. 44,1. 22 ottobre 1971, n. 865. - (3) Vedi l'art. 1, comma 434 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

¹³ L'art. 44 della L. 865/1971 ha integrato l'art. 4 della legge 29.09.64 n. 847

Nelle restanti zone omogenee, nel caso di dimostrata impossibilità al loro reperimento, è ammessa la loro monetizzazione.

art . 13

Aree per le attrezzature pubbliche di interesse generale (zone F)

Comprendono le attrezzature ed i servizi a livello di città e di territorio (distinte da quelle di cui all' articolo 10 ai fini del calcolo degli standards regionali).

I loro insieme è suddiviso secondo le seguenti destinazioni:

aree per attrezzature scolastiche di livello superiore (licei istituti professionali e tecnici, università);

aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

aree per parchi pubblici a scala urbana e territoriale;

aree per attrezzature di natura diversa, non rientranti nelle prime tre categorie (es.: installazioni militari e di pubblica sicurezza, carceri, cimiteri, Fiera, Tribunale e Palazzo di Giustizia, Stadio Comunale, ecc).

Per le aree già destinate a questo uso alla data di adozione del P.R.G., le singole destinazioni restano confermate e vincolate all'uso attuale.

Qualora l'organizzazione dell'area e la dotazione di spazi accessori fosse diversa o al di sotto di quella prevista nei successivi paragrafi relativi alle singole categorie in previsione, l'Amministrazione Comunale o gli Enti preposti provvederanno al loro adeguamento.

Per aree F in previsione si intendono le aree ove la destinazione in atto non corrisponde alle presenti disposizioni.

L'utilizzazione di dette aree avviene di norma mediante acquisizione o esproprio dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale e degli Enti istituzionalmente preposti alla realizzazione delle specifiche attrezzature e servizi.

La realizzazione delle attrezzature e degli impianti di interesse pubblico potrà altresì essere consentita - in casi particolari ad altri soggetti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali e sia inserito in uno studio urbanistico sufficientemente esteso ed organico e cioè il Piano Particolareggiato di servizi contenente la puntuale individuazione delle tipologie di servizi.

Le modalità di realizzazione, ed eventualmente cessione al Comune delle singole opere, dovranno essere determinate con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale che preveda esplicitamente le modalità di uso pubblico del bene.

L'edificazione delle attrezzature previste nelle varie zone F avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia ed, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti punti.¹⁴

13.a) - Attrezzature scolastiche di grado superiore

L'edificazione dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti ed inoltre le seguenti prescrizioni:

Rapporto di copertura: 1/3

Salve le diverse disposizioni per le aree soggette a piano esecutivo, almeno la metà.

Salve le diverse disposizioni per le aree soggette a piano esecutivo, almeno la metà della superficie di pertinenza dovrà essere destinata a giardino, parco o impianti sportivi a servizio della scuola.

Dovranno essere previsti parcheggi nella misura prescritta dalle leggi vigenti.

Nelle aree destinate all'istruzione universitaria è ammessa una quota di residenza per i docenti e gli studenti, con le modalità stabilite da un piano esecutivo.

¹⁴ Articolo così modificato dall'art. 9.5 della Delibera di G.R. 28.10.97 n. 7914.

13.b) - Attrezzature sanitarie

L'edificazione dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti ed inoltre le seguenti prescrizioni:

Indice di densità fondiaria: 1 mc./mq. Rapporto di copertura: 1/3

Devono essere previsti parcheggi nella misura prevista dalle leggi vigenti.

13.c) - Parchi a scala urbana e territoriale

L'intervento riguarderà la creazione, la difesa e l'incremento del verde, per la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta, da concordare con le Autorità competenti per l'area in oggetto.

Saranno consentite inoltre limitate attrezzature per il ristoro, cercando, in primo luogo, la possibilità di riuso degli edifici esistenti.

13.d) - Altre infrastrutture

Per queste aree valgono le disposizioni relative fissate dagli organi competenti.

art. 14

Infrastrutture stradali, ferroviarie e aeronautiche, fasce di rispetto cimiteriale

Le aree di rispetto stabilite dalle leggi vigenti per le infrastrutture stradali, ferroviarie e aeronautiche, anche se non indicate nelle tavole del piano e comprese in una particolare zona omogenea, sono inedificabili in superficie e nel sottosuolo. Non è consentita la realizzazione di depositi all'aperto e in particolare di sfascia-carrozze e similari.

Nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie potrà essere consentita la costituzione di impianti per la distribuzione di carburante.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del piano potranno essere consentite opere di manutenzione e di ristrutturazione.

Nelle zone di rispetto cimiteriale non è consentita alcuna nuova edificazione né fuori terra, né sotto terra; per gli edifici esistenti alla data di adozione del piano potranno essere consentite opere di manutenzione e di ristrutturazione.

Gli innesti e gli svincoli delle strade di nuova costruzione previsti dai P.R.G. sono da intendersi di massima e comunque soggetti ad uno studio particolareggiato successivo.

Capo II - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

art. 15

Zona D - aree produttive per l'attività secondarie e terziarie

Comprende le aree per le attrezzature produttive di tipo industriale, artigianale, commerciale o turistico.

15.1 - Zona D1 - Aree per grandi industrie, esistenti e di previsione

Comprende le zone destinate ad edifici ed attrezzature di carattere industriale, ma con esclusione tassativa delle lavorazioni che possono provocare inquinamenti nocivi o anche molesti, sempre che nell'uso e nell'altro caso non vengano adottati impianti idonei.

Le zone di cui al presente titolo riguardano impianti produttivi a carattere industriale esistenti o sono destinate a nuovi insediamenti produttivi a carattere industriale o al completamento di alcune industrie di ragguardevoli dimensioni.

Gli indici di riferimento sono i seguenti: Rapporto di copertura: 1/2,

Altezza massima: 12,00 mt. (misurata all'estradosso del piano di copertura);

Distanza minima dai confini: 7,00 mt.

Densità fondiaria: 3 mc./mq.

Altezza massima: 12,00 mt. (misurata all'estradosso del piano di copertura);

Distanze minime dai confini: 7,00 mt.

Distanze minime dai cigli stradali: 10,00 mt.

Distanze minime tra i fabbricati: 14,00 mt.

Gli impianti esistenti non rientranti nelle disposizioni di cui sopra potranno effettuare solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Interventi più radicali potranno essere autorizzati solo previo progetto d'insieme che dimostri il ristabilimento dei requisiti di cui sopra.

Oltre agli edifici destinati alla lavorazione sarà consentita la costruzione di magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici di natura ricreativa aziendale, al servizio degli addetti all'industria, uffici ed edifici adibiti al soggiorno solo diurno di persone addette ad attività comunque connesse con la produzione industriale (vedi articolo 12 comma 13), negozi o spacci di natura commerciale comunque connessi con l'attività produttiva in ragione di una sola unità per un massimo di 150 mq. complessivi di superficie netta utile, nonché alla residenza notturna per il personale di sorveglianza, custodia, direzione e per la proprietà (fino ad un massimo di 2 alloggi per 200 mq. complessivi di superficie netta abitabile).

Il 30% dell'area dovrà essere destinato: 20% a parcheggi e piazzali di manovra, 10% al verde privato, alberato con essenze a foglia non caduca e ad alto fusto in ragione di un albero ogni 50 mq. minimi.

Le aree a verde vanno collocate preferibilmente verso i confini della proprietà.

Nel caso di nuovi interventi, alla domanda di Concessione edilizia dovrà essere allegato il progetto di sistemazione dell'area inedificata secondo le procedure indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Gli interventi di nuova costruzione sono subordinate a strumento urbanistico esecutivo (Piano Particolareggiato e/o Piano di Lottizzazione) esteso a una o più maglie di P.R.G., intesa come comparti di minimo intervento ex art. 51 L.R. 56/80, con l'obbligo del reperimento degli standards ex articolo 5 D.M. 02.04.68 n. 1444.15.¹⁵

¹⁵ Art. 5 del D.M. 02.04.68 n. 1444 dispone: Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

- 1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi varie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
- 2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi varie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

E' appena il caso di evidenziare che l'art. 5 del D.M. 1444/68 testualmente recita "Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da inserire - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie. Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo;
- b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altre;
- c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli. Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente mq 25 di superficie lorda abitabile (pari a circa mc 80 vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a mq 5 (pari a circa mc 20 vuoto per pieno) per le destinazioni non specificatamente non residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

In detta zona è consentita la commercializzazione diretta dei prodotti dell'azienda insediata.¹⁶

15.2- Zona D2: Aree per grandi attrezzature tecnologiche pubbliche, esistenti e di previsione

Comprende le aree destinate all'installazione di impianti tecnologici al servizio dell'intera città: depuratori per fognature, depositi per attrezzature della nettezza urbana, inceneritori, impianti di smaltimento dei rifiuti, centrali del gas, ecc.

centrali e cabine elettriche ed idriche, cabine SIP, impianti per la erogazione del gas e dell'acqua, centrali telefoniche, centrali di smistamento della posta e simili.

Gli indici di riferimento sono i seguenti:

Distanza dai confini: $D = H$ e mai inferiore a 15,00 mt. per le attrezzature di cui al punto a), 5,00 mt. per quelle di cui al punto b).

Distanza tra i fabbricati: $D = H$ dell'edificio più alto

Devono essere previsti parcheggi adeguati all'esigenza dell'impianto.

Le cabine ENEL, SIP, gas, ecc., di cui al punto b, potranno essere realizzate anche fuori dalle specifiche zone D2 e in deroga alle distanze minime previste.

15.3 - Zona D3: Aree per il commercio all'ingrosso con annessi laboratori per l'artigianato di produzione, depositi ed attrezzature, esistenti e di previsione

In detta zona D3 hanno fissato In sede di controdeduzione gli indici e i parametri urbanistico - edilizi non previsti nelle N.T.E. (Normativa Tecnica Edilizia)¹⁷

Comprende le aree destinate ad attrezzature per il commercio all'ingrosso, comprendenti annessi per laboratori artigianali di produzione e magazzini di deposito, direttamente collegati all'attività commerciale.

Nel caso di attività esistenti alla data di adozione del P.R.G è ammessa la ristrutturazione o la demolizione e ricostruzione senza aumento della cubatura esistente; è ammesso l'ampliamento in misura del raggiungimento dell'indice previsto (1,5 mc./mq.) di cui al successivo paragrafo. In questi casi dovrà essere verificata la dotazione di spazi accessori a verde e parcheggio prevista dalle norme vigenti in materia e successivamente.

Le nuove realizzazioni sono ammesse solo previo Piano Particolareggiato e/o Piano di Lottizzazione di iniziativa pubblica e/o privata che definisca:

- 1) gli spazi pedonali, porticati o meno, su cui si affacciano i locali di vendita, esercizi pubblici, banche, ecc.
- 2) gli spazi pedonali a verde alberato attrezzato per il gioco ed il verde di arredo stradale ed urbano;
- 3) i collegamenti pedonali, alberati o meno, con i servizi pubblici sia esistenti che previsti;
- 4) gli accessi carrai ed i parcheggi per i veicoli di rifornimento e per quelli dei clienti, separandoli e dosandoli opportunamente nel rispetto degli standards urbanistici fissati dalle vigenti disposizioni normative (a 100 mq. di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi; (art. 5, comma 2 D.M. 02.04.1968 n. 1444), o prescritti dal Comune in relazione alle particolari esigenze locali;
- 5) l'impegno a destinare all'uso pubblico gli spazi pedonali, a verde attrezzato o a parcheggio.

E' riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di subordinare comunque a

¹⁶ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.6 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

¹⁷ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.7 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

piano esecutivo la realizzazione di grandi strutture di vendita aventi le caratteristiche previste dall'art. 27 della legge 11.06.1971 n. 426.

Indipendentemente dalle prescrizioni particolari, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.

Indice di densità fondiario: 1,5 mc./mq.

15.4 - Zona D4 - Aree per laboratori artigianali di produzione e di servizio, esistenti e di previsione.

Comprende le aree destinate agli insediamenti per attività artigianali e piccole industrie leggere con l'esclusione dei magazzini commerciali.

Le zone di cui al presente titolo dovranno essere utilizzate con esclusione delle lavorazioni che possono provocare inquinamenti nocivi o anche soltanto molesti, sempre che nell'uno e nell'altro caso non vengano adottati impianti idonei alla neutralizzazione e depurazione di fumi e polveri, di acque di scarico e all'eliminazione di rumori e suoni inquinanti. Non potranno essere impiegate materie esplosive o pericolose. Gli indici di riferimento sono i seguenti:

Densità fondiaria: (da fissare) ¹⁸

Rapporto di copertura: 1/2

Altezza massima: 11,00 mt. (misurata all'estradosso del piano di copertura);

Distanza minima dai confini: 5,00 mt. Distanza minima dai cigli stradali: 5,00 mt.

Distanza minima tra i fabbricati: 10,00 mt.

Per le modalità d' intervento; le destinazioni d'uso e le stesse esclusioni valgono le indicazioni di cui al paragrafo relativo alle zone D1.:

Il 30% dell'area dovrà essere destinato: 20% a parcheggi e piazzali di manovra, 10% a verde privato, alberato con essenze a foglia non caduca e ad alto fusto in ragione di almeno un albero ogni 50 mq. Le aree a verde saranno collocate preferibilmente verso i confini della proprietà.

Alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegato il progetto di sistemazione dell'area inedificata secondo le procedure indicate nel paragrafo precedente.

Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati ad uno strumento urbanistico esecutivo (P.P. e/o P.L.) esteso a uno o più maglie intesi come comparto minimo di intervento ex art. 21 Legge Regionale 56/80 con l'obbligo del reperimento degli standards ex art. 5 D.M. n. 1444 del 02.04.1968. ¹⁹

In detta zona è consentita la commercializzazione diretta dei prodotti dell'azienda insediata. ²⁰

15.5 - Zona D5 - Aree per attrezzature turistiche e direzionali, esistenti e di previsione. ²¹

In sede di controdeduzioni in questa zona D5 occorre fissare indici e parametri urbanistico edilizi non presenti nella N.T.E.

Interessa le aree destinate ad ospitare strutture o complessi alberghieri, o complessi direzionali.

Nel caso di attività esistenti è ammessa la ristrutturazione o la demolizione e ricostruzione senza aumento della cubatura esistente; è ammesso l'ampliamento in misura del raggiungimento dell'indice previsto (1,5 mc./mq.) di cui al successivo paragrafo. In questi casi dovrà essere verificata la dotazione di spazi accessori a

¹⁸ Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione, dell'adeguamento del PRG a seguito delle deliberazioni regionali, dovrà fissare il parametro relativo alla densità fondiaria.

¹⁹ Cfr. nota n. 12.

²⁰ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.8 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

²¹ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.9 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914

verde e parcheggio prevista dalle norme vigenti in materia, anche se emanate successivamente alla realizzazione.

Le nuove realizzazioni sono ammesse solo previo P.P. e/o di iniziativa pubblica e/o privata che definisca:

- 1) gli spazi di uso pubblico (pedonali, porticati o meno, ecc.), su cui si affacciano i locali aperti al pubblico;
- 2) gli spazi pedonali a verde alberato attrezzato per il gioco ed il verde di arredo stradale ed urbano;
- 3) i collegamenti pedonali, alberati o meno, con i servizi pubblici sia esistenti che previsti;
- 4) gli accessi carrai ed i parcheggi per i veicoli di servizio e per quelli dei clienti, separandoli e dosandoli opportunamente nel rispetto degli standards urbanistici fissati dalle vigenti disposizioni normative (a 100 mq. di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (art. 5, comma 2 D.M. 02.04.1968 n. 1444), o prescritti dal Comune in relazione alle particolari esigenze locali;
- 5) i parcheggi nella misura minima di un posto macchina ogni stanza, salva l'osservanza delle eventuali maggiori misure previste dalle norme di legge vigenti;
- 6) l'impegno attraverso un convenzione a destinare all'uso pubblico gli spazi pedonali, a verde attrezzato e a parcheggio.

Indipendentemente dalle prescrizioni particolari, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.

Indice di densità fondiario: 1,5 mc./mq.

15.6 - Zona D6 - Aree per attrezzature turistiche e direzionali, e servizi pubblici.

Si tratta di un comprensorio situato a ridosso del Viale 1° Maggio, la cui utilizzazione è subordinata all'approvazione di un Piano Particolareggiato complessivo. Almeno la metà della superficie del comparto dovrà esser riservata per servizi pubblici di scala urbana o di quartiere. Inoltre potranno essere previste attività turistiche e direzionali secondo le modalità del precedente punto 5.

art. 16

Zona E - agricola; generalità

Il territorio agricolo comprende l'insieme delle aree produttive destinate all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo (capitale agrario). In questo territorio ogni trasformazione degli edifici esistenti diversa dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni costruzione di nuovi edifici è riservata agli agricoltori a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 09.05.1975 n.153. ²²

²² Articolo così abrogato dall'art. 1 del D. Lgs 29.03.2004 n. 99 - art. 12 – Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni. Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede. Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai

art. 17

Zona E: nuove costruzioni; edifici rurali ad uso abitativo

Per soddisfare le necessità della produzione agricola e ammessa la costruzione di nuove abitazioni in conformità dalle leggi regionali vigenti.

La distanza minima dalle strade e dai confini deve essere di 10,00 mt.

Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate nel successivo art. 23.

Gli indici di riferimento sono i seguenti: Indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq. Altezza massima: 9,00 mt.

Distanza minima dal confine: 10,00 mt.

Distanza minima dai cigli stradali: 10,00 mt. e comunque nel rispetto del nuovo Codice della Strada.

Lotto minimo: 10.000 mq.²³

Le nuove abitazioni dovranno mantenere le caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali proprie della masseria e andranno realizzate, ove possibile in prossimità di edifici esistenti.

Le nuove costruzioni, registrate e trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa.

Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

art. 18

Zona E: nuove costruzioni; annessi agricoli

E' ammessa la costruzione di nuove stalle, fienili, serre, silos e magazzini, adiacenti o distaccati dai precedenti, nella misura stabilita dalle leggi regionali vigenti e con le seguenti prescrizioni: Indice fondiario massimo: 0,03 mc / mq

Altezza massima: 9,00 mt. (i silos non hanno limiti di altezza) Distanza minima dai confini: 10,00 mt.

Distanza dai cigli stradali : 10,00 mt.

Le stalle devono distare almeno 20,00 mt. dagli edifici residenziali agricoli e 100,00 mt. dalle zone residenziali esistenti o previste dal piano.

Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate nel successivo articolo 23.

Le nuove costruzioni, registrate trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa.

Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro 15 giorni (1) . (2) - (1) Comma aggiunto dall'art. 10 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. - (2) Articolo abrogato dall'art. 1 D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

²³ Articolo così integrato dall'art. 9.10 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

art. 19

Zona E: nuove costruzioni; impianti pubblici

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici quali reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi impianti tecnologici pubblici e/o di interesse pubblico.²⁴

art. 20

Zona E: interventi su costruzioni esistenti con destinazione agricola²⁵

Gli edifici adibiti a residenza degli agricoltori esistenti alla data di adozione del piano, possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% della superficie utile; con l'esclusione di quelli evidenziati nell'art. 25, possono essere demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

E' consentito per ogni singola proprietà, esistente alla data di adozione del piano, e per una sola volta, un aumento ulteriore di 120 mq. di superficie utile per l'edificazione residenziale, riadattando locali rustici o elementi di servizio esistenti (stalle, fienili, ecc.) anche attraverso la ristrutturazione edilizia.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

E' consentita la trasformazione a fini agrituristici del manufatto, in osservanza ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 22.05.1985, conservando la superficie utile e il volume esistente.

Gli edifici adibiti ad usi agricoli e produttivi legati all'agricoltura (stalle, fienili, magazzini, ecc.) possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% ovvero demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

art. 21

Interventi su costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli²⁶

I manufatti in rovina o comunque non più utilizzabili ai fini agricoli potranno essere riutilizzati ai fini agrituristici.

All'interno dei corpi cascinali esistenti alla data di adozione del P.R.G. secondo medesime modalità d'intervento del comma precedente, e consentita la trasformazione in struttura agrituristica, utilizzando gli edifici esistenti.

Quanto innanzi in rispetto della vigente legislazione in materia.

Le relative concessioni saranno a titolo oneroso e nel progetto di sistemazione dovranno essere individuate le aree di standards previste dalle leggi vigenti, o nell'impossibilità di questo, la loro monetizzazione.

Quanto innanzi nel rispetto della vigente legislazione in materia.

art. 22

Zona E: attività di trasformazione di prodotti agricoli, allevamenti - interventi particolari

E' consentita la realizzazione di strutture per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, collegati alla conduzione dei fondi dell'azienda.

Gli allevamenti di qualsiasi tipo dovranno essere ubicati a distanza di almeno 2 km dalle zone residenziali esistenti o previste dal P.R.G., tali da evitare la molestia e la nocività delle emissioni.

E' consentita anche la costituzione di allevamenti nazionali di animali (suini,

²⁴ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.11 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914

²⁵ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.12 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

²⁶ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.13 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

bovini, ovini e simili).

La loro realizzazione è subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione e il controllo da parte dell'ASL competente degli scarichi derivanti liquidi e solidi.

Gli allevamenti di qualsiasi tipo dovranno essere ubicati a distanza di almeno 2 Km. dalle zone residenziali esistenti o previste dal P.R.G., tali da evitare la molestia e la nocività delle emissioni.

La distanza minima degli alloggi di pertinenza dagli uffici per il ricovero e dai recinti per la stabulazione degli animali, dovrà essere di almeno 50,00 mt.

I materiali provenienti dagli espurghi (esclusi i materiali terrosi, ghiaiosi e putrescibili, per i quali, salvo questi ultimi casi previsti dalla legge, vige l'obbligo dell'interramento) e depositati sulle sponde dei canali, devono essere asportati e trasferiti alle pubbliche discariche a cura e spese dei frontisti o del Consorzio Irriguo interessato all'espurgo.

Le fertirrigazioni sono possibili solo previo trattamento preventivo delle acque in maniera da eliminare gli agenti patogeni che possono provocare inquinamento da batteri. In merito ai termini inquinanti massimi ammessi si rimanda alla disciplina relativa contenuta nei regolamenti d'igiene.

Gli interventi sono subordinati al rispetto dei seguenti indici e parametri: Lotto minimo: 20.000 mq.

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,10 mc. /mq. Altezza massima: 12,00 mt. salvo impianti agricoli Distanza dai confini : minimo mt. 20, 00

Distanza dalla strada: secondo il nuovo codice della strada Superficie coperta : massimo 10% del lotto d'intervento.²⁷

art. 23

Zona E: nuove costruzioni; modalità per il rilascio delle concessioni

Le opere suddette, evidenziate negli articoli 17 - 22, sono realizzabili con concessione gratuita, e/o annessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionali²⁸, e devono essere accompagnate da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale.

In tale piano dovrà risultare la necessità della nuova costruzione sulla base dei risultati colturali e sulla valutazione del patrimonio edilizio esistente sul fondo. Dovrà essere allegata una planimetria in scala adeguata alle dimensioni del fondo da cui risultino le perimetrazioni poderali con le relative coltivazioni in atto, la localizzazione e la consistenza delle opere di infrastrutturazione agricola (come gli impianti di irrigazione), la localizzazione e la consistenza degli edifici esistenti e la localizzazione e la consistenza degli edifici da costruire.

art. 24

Zona E: interventi su costruzioni esistenti da sottoporre a tutela

Per gli edifici individuati da asterisco è prescritto il restauro in conformità con le norme vigenti per gli edifici analoghi della zona A.

Per gli agricoltori a titolo principale, gli interventi di trasformazione conservano, anche in questa zona, le esenzioni previste dalle leggi regionali vigenti.

Per le trasformazioni a fini non agricoli, la destinazione d'uso ammessa sarà quella agrituristica.

Sono ammessi interventi di adeguamento funzionale ai fini agrituristici nell'ambito di intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione

²⁷ Articolo così modificato dall'art. 9.14 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914

²⁸ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.15 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

d'uso per i corpi edilizi accessori esistenti alla data di adozione del P.R.G. (stalle, fienili, ecc.)²⁹

Analogamente agli interventi di cui al precedente articolo, le relative concessioni saranno a titolo oneroso e nel progetto di sistemazione dovranno essere individuate le aree di standards previste dalle leggi vigenti, o nell'impossibilità di questo, la loro monetizzazione.

art. 25

Insedimenti produttivi esistenti³⁰

Sono definite zone produttive esistenti tutti gli insediamenti produttivi (artigianali, industriali e commerciali) costituiti da interventi puntuali sul territorio, esistenti e legittimamente autorizzati alla data di adozione del P.R.G. al di fuori di aree interessate dagli standards e servizi ex D.M. 02.04.1968 n. 1444.

Per detti insediamenti, previa certificazione, da parte degli Organi ed Autorità competenti, della compatibilità degli insediamenti stessi con la tutela dell'ambiente e della salute e con l'inquinamento, è consentito l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sino ad un massimo pari al 30% del volume esistente ed a condizione che le aree di pertinenza siano già di proprietà dei richiedenti alla data di adozione del P.R.G.

Detto intervento è consentito inoltre con il rispetto dei seguenti indici e parametri:

Hm = Altezza massima: 7,50 mt. , salvo per particolari impianti tecnologici;

Dc = Distanza dai confini: 10 mt.;

Df = Distacco tra fabbricati: 10 mt.;

Parcheggi e verde :minimo 30% dell'area di aggiunta alla superficie per parcheggio obbligatorio pari a 1 mq per ogni 10 mc.

art. 26

Zona E: costruzioni in aree tutelate

Si tratta di alcune aree poste ai margini dell'abitato principale il cui valore paesistico o la posizione strategica rispetto alle aree periferiche, impone una conservazione più rigorosa della situazione esistente.

Valgono in esse le seguenti limitazioni:

- 1) Non è ammesso l'aumento ulteriore di 120 mq di superficie utile residenziale (art. 20).
- 2) Non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni secondo il precedente art. 24.
- 3) Non è ammessa la creazione di nuove stalle e edifici accessori oltre la misura del 15%.

art. 27

Zona E: di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale

Si tratta di aree extra-urbane sottoposte al vincolo della legge 1497/1939 o comunque meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesaggistico e ambientale, per le quali valgono le indicazioni di cui al successivo art. 43.

²⁹ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.17 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

³⁰ Articolo così sostituito dall'art. 9.18 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

art. 28

Zona E: aree boscate

Nelle aree boscate (aree interesse da "vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta") non è consentita edificazione; nelle radure o in tutte le zone "ospitanti comunità vegetali non evolvibili a macchia alta o a bosco d'alto fusto, che pur hanno grande rilevanza naturalistica e paesaggistica ", l'edificazione può avvenire - nel rispetto delle previsioni urbanistiche di cui ai precedenti articoli - previo nulla osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

Capo III

ZONE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLA RESIDENZA

art. 29

Zone residenziali A B e C: definizioni

Le zone A corrispondono a quelle indicate nel P.R.G. del 1954 come "Parte centrale della città" e alcuni sobborghi circostanti.

Le zone B corrispondono alle residue zone comprese nel "Titolo II - Parte generale", già in larghissima parte edificate.

Le zone C sono quelle che il presente P.R.G. aggiunge, o per cui prevede una trasformazione d'insieme attraverso strumenti esecutivi.

art. 30

Zone residenziali e miste: destinazioni d'uso ammesse

Per le zone A valgono le indicazioni edificio per edificio contenute nei successivi 32 e 33. Per le zone B e C, oltre alla residenza, sono ammessi edifici complessi con destinazione parziale o totale ad artigianato di servizio, commercio al dettaglio o all'ingrosso, attività direzionali, per il ristoro e lo svago, di servizio sociale e culturale con superficie netta utile non superiore a 150 mq di cui all'articolo 13 delle presenti norme.

Sono ammesse le attività artigianali a condizioni che sono escluse emissioni moleste o nocive di ogni tipo con superficie netta utile non superiore a 150 mq., di cui all'art. 13 delle presenti norme.

Sono ammesse le attività artigianali che siano escluse emissioni moleste o nocive di ogni tipo con superficie utile non superiore a 300 mq.

Sono vietate le attività industriali e quelle che comportino attività di autotrasporto, spedizionieri e simili.

Riferimento alle definizioni contenute all'articolo 9, sono ammesse le destinazioni d'uso di cui ai punti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14.

art. 31

Zona A: aree edificate di interesse storico, ambientali e architettonico

Sono le aree urbanizzate in epoca storica di cui è ancora percepibile il disegno urbano su cui insistono manufatti che, pur avendo subito modificazioni strutturali nel corso del tempo mantengono i caratteri distintivi dell'architettura tradizionali.

La zona è articolata in due sottozone, A1 e A2.

La sottozona A1 comprende l'area centrale della città in cui è sorto l'originario insediamento medioevale.

Si tratta di un complesso di edifici aventi caratteri storici-artistici e ambientali ben definiti, il cui complesso conserva ancora caratteristiche autonome del resto della

città.

La sottozona A2 comprende i tessuti formalizzati su griglie geometriche aventi origine nella seconda metà del XVIII secolo, immediatamente a ridosso del nucleo più antico e ancora conservati in modo da formare un' ambiente organico.

art. 32

Zona A1 - città murata

Le norme di cui al presente articolo sono riferite alle tavole 8a, b e c in scala 1:500. Il presente articolo è suddiviso in capitoli numerati dalla lettera a) alla lettera d), in punti numerati progressivamente dal n. 1 al n. 34.

Ciascun punto è suddiviso in commi, corrispondenti a ciascun capoverso, come ogni articolo della presente normativa.

a) Unità edilizie

1- Generalità

Le presenti norme si applicano alle "unità edilizie ": esse sono le porzioni di tessuto (aree complessi edilizi o singoli edifici) caratterizzate da unitarietà architettonica, tipologica, funzionale, storicamente accertate e non necessariamente coincidenti con le proprietà e le particelle catastali, e indicate nelle tavole in scala 1:500.

Ad esse va riferito ogni progetto d'intervento distinguendo:

- gli interventi di manutenzione e quelli su parti di unità edilizie, che richiedono, oltre al progetto delle opere da eseguire, la redazione di un progetto preliminare più sommario riguardante l'organizzazione complessiva dell'unità, che dimostri la congruenza dell'intervento;
- gli interventi su intere unità , che richiedono la redazione di un progetto unitario di tutta l'unità;
- gli interventi su più unità edilizie, che possono richiedere l'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, piano per l'edilizia economica e popolare, comparto di iniziativa pubblica o privata).

2 - Interventi su un'intera unità edilizia

Per gli interventi su un'intera edilizia si richiede la redazione di un progetto unitario, a cui farà riferimento un'unica autorizzazione.

Con l'approvazione di progetto unitario e consentita l'approvazione di un programma d'intervento articolato per fasi, ciascuna non più soggetta a specifica autorizzazione.

Il progetto unitario può comprendere anche porzioni di un'unità contigua, funzionalmente collegata all'unità oggetto dell'intervento.

In questo caso va allegato il progetto preliminare dell'unità contigua, ai sensi del successivo punto 3.

3 - Interventi su parti di unità edilizia

Per gli interventi su parti di unità edilizia si richiede, oltre al progetto delle opere da eseguire, un progetto preliminare esteso all'intera unità, riguardante le parti comuni, le caratteristiche tipologiche, i servizi e gli impianti tecnologici, e opere di consolidamento e gli spazi aperti dell'intera unità, con la funzione di inquadrare il progetto delle opere da eseguire e di dimostrare la loro congruità con la sistemazione dell'intera unità.

Non si richiede che questo progetto preliminare sia sottoscritto da tutti i proprietari dell'unità.

Quando esistono superfetazioni funzionalmente integrate alla parte oggetto dell'intervento, il progetto deve prevedere la loro demolizione contestuale alla realizzazione dell'intervento, fatte salve particolari condizioni statiche dello

stesso elemento superfetativo che possono interessare altre porzioni contigue.

4 - Interventi su più unità edilizie

Gli interventi su più unità possono avvenire di regola con autorizzazione riferita ad un unico progetto o a più progetti da eseguire contemporaneamente.

Solo nei perimetri indicati nella tavola 8C gli interventi restano subordinati alla formazione e approvazione di un piano di recupero d'iniziativa pubblica.

b) Modalità d'intervento

5 - Generalità

Per le modalità d'intervento, valgono le norme dell'articolo 31 della legge nazionale 457/1978 e delle leggi regionali successive, con le precisazioni dell'art. 6 delle presenti norme e quelle ulteriori seguenti, specifiche per la zona A1.

6 - Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (tinteggiature, pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), con gli stessi originari, e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienici e gli impianti tecnologici esistenti.

7 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per integrare, riparare, rimuovere e sostituire parti anche strutturali degli edifici, con gli stessi materiali o altri di analogo comportamento, nonché realizzare o ampliare i servizi igienici e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino l'assetto distributivo, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

8 - Interventi su parti di unità edilizia

Gli interventi su parti di unità edilizia riguardano singoli alloggi o corpi di fabbrica facenti parte di un'unità edilizia più ampia.

Essi si distinguono nelle seguenti specie:

9 - Restauro parziale

Gli interventi di restauro parziale sono quelli rivolti a conservare dell'alloggio o del corpo di fabbrica considerato, l'assetto distributivo, strutturale e formale, con le modifiche necessarie per adeguarlo a un più ampio esercizio della stessa funzione o a un'altra funzione compatibile con il medesimo assetto.

Gli interventi di restauro parziale richiedono autorizzazione non onerosa.

10 - Ristrutturazione parziale

Gli interventi di ristrutturazione parziale sono quelli rivolti a trasformare parzialmente l'alloggio o il corpo di fabbrica considerato, conservando gli elementi distributivi, strutturali e formali attinenti all'unità edilizia di cui fanno parte, e trasformando gli altri per ottenere l'adeguamento a una funzione anche diversa, ma compatibile con la tipologia dell'unità complessiva.

Gli interventi di ristrutturazione parziale richiedono concessione onerosa.

11- Demolizione parziale

Gli interventi di demolizione parziale sono quelli che riguardano la rimozione delle superfetazioni orizzontali o verticali, indicate o no negli elaborati del piano, senza successiva ricostruzione.

Essi sono ammessi solo come parti di un progetto di restauro o ristrutturazione dell'intera unità edilizia, secondo le norme rispettive contenute nei commi seguenti.

12 - Ripristino parziale

Gli interventi di ripristino parziale sono le opere che riguardano la ricostruzione (preceduta o no da demolizioni) di parti già esistenti in epoca storica, poi demolite o trasformate, e si distinguono in due categorie:

- interventi di ripristino filologico, quando possono basarsi su una documentazione adeguata del manufatto antico.
- Interventi di ripristino tipologico, quando manca una documentazione individuale, ma si può far riferimento al modello costruttivo e distributivo della tipologia di appartenenza.

Gli interventi di ripristino parziale richiedono concessione onerosa.

13 - Interventi su intere unità edilizie

Gli interventi su intere unità edilizie sono insieme sistematici di opere, appartenenti a tutte le categorie sopra elencate, che investono un'intera unità edilizia, e si distinguono secondo indirizzo generale della trasformazione prodotta.

14 - Restauro

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Il restauro può comprendere la demolizione delle superfetazioni e delle parti impropriamente ristrutturata e, quando lo prevedano le norme particolari per le singole tipologie, alcune limitate ricostruzioni di parti mancanti con le modalità del ripristino filologico e tipologico.

Gli interventi di restauro, come già detto, richiedono autorizzazione non onerosa.

15 - Ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione sono quelli rivolti a trasformare parzialmente l'organismo edilizio con un insieme sistematico di opere che, conservando una parte degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne assicurino la funzionalità per destinazioni d'uso anche diverse da quelle dell'organismo originario.

La ristrutturazione può comprendere, oltre alla demolizione delle superfetazioni e al ripristino delle parti mancanti, anche l'aggiunta di nuovi volumi accessori, purché queste operazioni investano parti minori dell'organismo, subordinate ad una sostanziale conservazione del manufatto originario.

Gli interventi di ristrutturazione, come già detto, richiedono concessione onerosa.

16 - Demolizione senza ricostruzione

La demolizione senza ricostruzione di un'intera unità edilizia può avvenire solo nei casi espressamente previsti da P.R.G., che specifica anche l'uso successivo dell'area.

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione richiedono concessione onerosa.

17 - Ripristino

La realizzazione di nuovi edifici nel centro storico è ammessa solo con lo scopo di ricostruire gli edifici storici perduti, a partire dalle rovine dei medesimi edifici passando attraverso la demolizione di un edificio moderno incongruo, e può avvenire con le seguenti modalità:

- il ripristino filologico riguarda soprattutto gli edifici di carattere monumentale (edifici speciali civili e religiosi, palazzi) per cui esiste una documentazione

sufficiente dell'assetto originario, scomparsi o in stato di alterazione così avanzato, che l'intervento assume aspetto di una ricostruzione anziché di un restauro.

- il ripristino tipologico riguarda gli edifici appartenenti alle altre categorie tipologiche, per cui non esiste una documentazione individuale sufficiente, ma solo una conoscenza del tipo attraverso immagini parziali.

Valgono in questo caso come prescrizioni per il nuovo edificio i caratteri elencati nella descrizione del tipo, le indicazioni specifiche contenute negli elaborati del piano e i caratteri degli edifici circostanti appartenenti alla stessa serie.

Gli interventi di ripristino richiedono concessione onerosa.

18 - Interventi su un insieme di unità edilizie

Gli interventi su un insieme di unità edilizie sono quelli estesi a più unità contigue, oggetto di un unico progetto.

Se l'obiettivo è la conservazione del tessuto edilizio esistente (attraverso un insieme di restauri, ricostruzioni, demolizioni e ripristini delle singole unità, che configurano il restauro urbanistico), l'intervento d'insieme è attuabile mediante la realizzazione simultanea degli interventi sulle singole unità, disciplinati secondo le norme precedenti, oppure può essere promosso dall'Amministrazione Comunale mediante un piano urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, piano di recupero o piano di comparto).

Se l'obiettivo è l'alterazione parziale o totale del tessuto edilizio esistente, modificando in certa misura il disegno dei lotti, degli isolati e della rete viaria, in modo da ottenere un tessuto parzialmente diverso (ristrutturazione urbanistica) o totalmente diverso (sostituzione urbanistica) si richiede un apposito piano urbanistico esecutivo, come premessa alle concessioni per le singole unità o parti di unità.

c) Tipologie

19 - Generalità

Le unità edilizie, o in taluni casi le loro parti, sono caratterizzate dalla corrispondenza a una tipologia, cioè a un modello distributivo e architettonico con caratteri di modularità e/o di uniformità costruttiva, in grado di formare edifici simili e ripetuti.

Lo studio dei documenti e la ricognizione diretta hanno evidenziato costanti tipologiche (elementi spaziali, distributivi e costruttivi caratterizzanti un determinato tipo edilizio) e varianti sistematiche (modi di accrescimento, aggregazione e alterazione delle costanti tipologiche, tali da definire un'evoluzione coerente rispetto al tipo edilizio) che nel loro insieme hanno permesso di identificare le seguenti categorie specificate nella tavola 8A:

TIPI EDILIZI ANTICHI

sono gli edifici costituenti della città antica, identificati nella pianta di Foggia del 1750, ricostruita da Mario Menduni, e nel primo catasto unitario del 1908:

- edifici speciali civili
- edifici speciali religiosi - chiese
- edifici privati non residenziali - palazzi
- palazzotti
- edifici plurifamiliari - abitazioni minori

TIPI EDILIZI MODERNI

sono gli edifici recenti che riproducono i modelli dell'espansione periferica, con caratteristiche d'impianto architettonico nettamente distante da quelle proprie della città antica.

Si distinguono perciò in base ai modelli di pianificazione applicati a Foggia

dopo l'Unità d'Italia:

il Piano Regolatore di ampliamento del 1963, che pur basandosi sugli stessi principi tecnici e giuridici, ha condotto ad un punto di rottura le misure e le funzioni urbane:

edifici costruiti in conseguenza del piano del 1894 e del piano del 1933;

edifici costruiti in conseguenza del piano del 1963.

20 - Edifici speciali civili

Sono gli edifici della città antica costruiti o permanentemente adattati a funzioni specializzate di tipo civico-amministrativo, e comprendono: gli edifici pubblici istituzionali (museo civico, biblioteca, palazzo ex-dogana) e gli edifici ricreativi (teatro).

Le modalità d'intervento sono il restauro o il ripristino filologico.

Il restauro, da condurre con criteri scientifici appropriati comprenderà:

- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo originario;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi: corti, piazzali, orti, chiostri, patii, senza la possibilità di realizzare parcheggi interrati al di sotto della quota del cortile;
- la manutenzione degli impianti architettonici e decorativi, col ripristino delle parti alterate, e cioè: la manutenzione o il ripristino dei fronti interni ed esterni, degli ambienti interni e delle coperture, il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili (senza modificare la copertura o la quota), delle murature portanti, dei solai e delle volte, delle scale, degli elementi di copertura, l'eventuale eliminazione delle superfetazioni orizzontali e verticali, l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.

Quando alcune parti di minore entità mancano o sono state ristrutturate in maniera discordante dall'organismo complessivo, se esiste un'adeguata documentazione dell'assetto precedente, il restauro può comprendere la loro ricostruzione con le modalità del ripristino parziale filologico (punto 13, comma 2).

Se questa documentazione manca, il restauro può comprendere la loro ricostruzione con le modalità del ripristino tipologico (punto 13, comma 3), oppure un'ulteriore ristrutturazione parziale (punto 11), subordinata ad un uso più coerente delle parti integre.

Il ripristino filologico dell'intera unità si rende necessario quando l'edificio da conservare è perduto in tutto o in gran parte, o quando lo stato di conservazione rende preferibile la demolizione e ricostruzione testuale delle strutture, estesa alla maggior parte dell'unità edilizia.

Per far questo occorre la disponibilità di una documentazione appropriata dell'edificio originario, che diventa la guida vincolante alla sua ricostruzione. Le norme precedenti per il restauro valgono per analogia anche per il ripristino, restando comune l'obiettivo di far vivere nel tempo l'edificio, limitando le modificazioni nel margine consentito dal suo impianto realizzato o rifatto nell'età antica.

Le destinazioni d'uso sono quelle originarie o in subordine quelle ad altri servizi o attività sociali, culturali, amministrative compatibili.

21- Edifici speciali religiosi

Sono gli edifici della città antica destinati o permanentemente adattati a funzioni religiose, e comprendono:

A - le chiese, oratori, cappelle, ecc.

B - i conventi, i collegi, i palazzi con specifico carattere religioso.

Per le chiese, oratori e cappelle di ogni dimensione (comma 1, lettera A del presente punto), la destinazione naturale è quella religiosa, o, in mancanza,

una destinazione mussale che renda fruibile l'involucro architettonico, il corredo delle finiture e delle opere d'arte.

Fra le modalità d'intervento è ammesso solo il restauro, anche quando il manufatto da conservare sia solo una parte superstite dell'edificio originario; esso può comprendere la ricostruzione di alcune limitate parti mancanti, con la modalità del ripristino tipologico.

Per gli edifici indicati nel comma 1, lettera B del presente punto, ove sia venuta a mancare la destinazione religiosa originaria, sono ammesse altre destinazioni compatibili con l'integrità del manufatto fisico, fra cui:

- le sedi di comunità e associazioni culturali;
- i servizi sociali pubblici e privati;
- le attività ricreative e ricettive,
- la residenza familiare e collettiva.

Fra le modalità d'intervento sono ammessi il restauro, il ripristino filologico, e in alcuni casi il ripristino tipologico.

Il restauro avverrà secondo i criteri nel comma 3 del precedente punto 20, e dovrà rispettare l'organismo distributivo originario, oltre che gli elementi costruttivi e architettonici principali.

Per le parti mancanti o già ristrutturata con criteri discordanti dall'organismo originario valgono le norme del comma 4 del punto 20.

Il ripristino filologico o, quando gli elementi conoscitivi disponibili sono incompleti, il ripristino tipologico, avverranno secondo i criteri descrittivi nei commi 2 e 3 del punto 12.

22 - Edifici privati non residenziali

Sono gli edifici della città storica con funzioni specifiche per un uso privato non abitativo (magazzini e depositi).

Nell'uso moderno possono anche essere adibiti ad annessi della residenza (autorimesse) oppure a botteghe artigianali e commerciali, a servizi pubblici e privati.

La modalità d'intervento è la ristrutturazione, con il rispetto delle perimetrali e delle coperture e la possibilità di organizzare diversamente lo spazio interno.

23 - Palazzi

Sono gli edifici antichi per la residenza delle famiglie più importanti, variabili per dimensione e importanza architettonica, caratterizzati da un impianto distributivo unifamiliare di grande dimensione e da una veste architettonica ben riconoscibile, talvolta composta di più parti successive nel tempo.

Sono frequentemente organizzati con una corte interna di grandezza variabile, accessibile da un androne, a due volte, di grande dimensione.

I caratteri architettonici sono prevalentemente di derivazione napoletana: scaloni posti a fondale dei cortili, con archi e volte rampanti o architravati, portici, loggiati, elementi decorativi sopra a segnalazione della sua importanza.

Le modalità d'intervento sono: il restauro, il ripristino filologico, in alcuni casi il ripristino tipologico, e la ristrutturazione.

Il restauro sarà condotto con criteri già esposti nei punti 20 e 21, e comprenderà:

- la conservazione e il ripristino delle costanti che definiscono la tipologia e caratterizzano l'architettura dell'edificio, cioè i collegamenti verticali e orizzontali (androni, scale, portici loggiati), i muri portanti interni ed esterni, le volte, i solai, le coperture e gli spazi scoperti (cortili, giardini).

E' esclusa la possibilità di realizzare parcheggi sotto la quota del cortile;

- la conservazione e il ripristino dei fronti interni ed esterni, da conservare

nella loro integrità salvaguardando e riportando alla luce gli elementi di particolare valore;

- la conservazione e il ripristino degli ambienti interni di particolare pregio per le loro caratteristiche costruttive e decorative: volte, soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, pavimenti;
- l'eliminazione di superfetazioni;
- l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti.

Per le parti mancanti già ristrutturare in maniera discordante dall'organismo complessivo, valgono le norme del ripristino, di cui ai commi 2 e 3 del punto 12, 4 e 5 del punto 20.

Per i corpi di fabbrica accessori (stalle, rimesse, depositi, scuderie), è ammessa una ristrutturazione parziale più indipendente delle situazioni antiche, senza aumentare i volumi e le superfici utili lorde.

Per il ripristino filologico e tipologico valgono le indicazioni del comma 4 e 5 dell'art. 20.

Per gli edifici già alterati nel loro insieme è prescritta la ristrutturazione, con i seguenti criteri:

- mantenimento delle parti originarie non alterate: strutture portanti, elementi di collegamento verticale e orizzontale, elementi architettonici e decorativi, ecc.;
- modifica delle parti alterate contrastanti con le caratteristiche tipologiche in modo da avvicinarsi il più possibile all'assetto originario;
- restauro o ripristino delle facciate nei casi indicati nella tavola 813.

La destinazione d'uso può essere quella originaria, di abitazione unifamiliare di grandi dimensioni; quella di residenza suddivisa in vari alloggi, che occupino porzioni unitarie dell'organismo edilizio e non ne sconvolgono l'impianto distributivo; quella di servizi pubblici o privati di natura culturale appropriata; quella di attività terziaria, limitatamente agli uffici di rappresentanza e a quelli adattabili senza forzature nel sistema distributivo antico.

In particolare attività diverse da quella residenziale sono ammesse al piano terra e al piano nobile: al piano terra sono ammesse attività artigianali non moleste e commerciali con l'impianto tipologico, mentre al piano nobile sono ammesse attività di rappresentanza adeguate alla conformazione e alla struttura storica dell'edificio.

24 - Palazzetti

Sono gli edifici che riproducono in scala minore il modello descritto nel punto precedente.

I caratteri stilistici e formali sono ridotti all'essenziale lasciando spazio ad una compostezza unitaria di prospetto e, spesso, d'impianto.

Sono caratterizzati generalmente dalla presenza di un cortile ristretto o da una chiostrina, in cui spesso si sviluppa il vano scala, con un androne d'ingresso anche non carrabile.

La modalità d'intervento ammesse sono il restauro, la ristrutturazione e, in alcuni casi, il ripristino.

La ristrutturazione deve comunque salvaguardare il sistema androne-cortile (con l'eliminazione delle botteghe o delle altre superfetazioni che ne occupino gli spazi e con il divieto di realizzare parcheggi interrati al di sotto della quota di campagna degli spazi scoperti) e la posizione della scala principale.

La forma delle coperture, variabile anche in epoca antica, può essere alterata tenendo conto del contesto e della casistica degli edifici analoghi, senza

aumento di superficie utile lorda e con la possibilità di aumentare la quota d'imposta e di colmo fino a 30 cm.

Il restauro è indicato nei casi in cui la distribuzione e l'impianto architettonico originario vanno considerati testimonianza storica significativa, e può essere adattato senza particolari cambiamenti all'uso moderno.

Il restauro e nella ristrutturazione è obbligatoria la conversione del disegno delle facciate sugli spazi pubblici, e tratti indicati dalla tavola 813.

La ricostruzione, se prescritta per integrare il tessuto edilizio circostante, può avvenire nella forma di ripristino filologico o topologico, secondo le indicazioni dei commi 2 e 3 del punto 12, 4 e 5 del punto 20.

La destinazione d'uso ammessa è la residenza unifamiliare o plurifamiliare; le attività terziarie e gli uffici pubblici sono ammessi al piano terra e al primo piano.

Al piano terra sono confermate le attività commerciali esistenti.

25 - Edifici plurifamiliari

Sono gli edifici caratterizzati dalla presenza di due o più corpi scala indipendenti da cielo a terra, con o senza cortile interno derivanti:

- dalla divisione in epoca storica, di un palazzo unifamiliare precedente (es.: Palazzo Belvedere in Via Arpi);
- dall'accorpamento, in epoca storica, di più edifici minori con la creazione di una veste architettonica unitaria;
- da un apposito impianto di epoca settecentesca o ottocentesca.

Spesso la caratteristica originaria nasceva da motivazioni economiche e speculative (edifici da fittare).

La modalità d'intervento più appropriata è la ristrutturazione, vincolata a mantenimento della posizione dei corpi-scala e delle strutture interne ed esterne architettonicamente formalizzate.

La forma delle coperture, variabile anche nel modello originario, può essere alterata tenendo conto del contesto e della casistica di edifici analoghi, senza aumento della superficie utile lorda e con la possibilità di aumentare le quote d'imposta e di colmo del tetto fino a 30 cm. In alcuni casi l'intervento di ristrutturazione è subordinato alla conservazione del disegno dalla facciata verso gli spazi pubblici, come specificatamente indicato nella tavola 813.

La destinazione d'uso prevalente ammessa è la residenza; gli uffici o studi professionali, i servizi e le attività commerciali, le attività artigianali non moleste, sono ammessi al piano terreno o al primo piano, come per la tipologia precedente.

26 - Abitazioni minori

In questa categoria rientrano gli edifici storici non appartenenti a nessuna delle categorie descritte nei punti 20, 21, 22, 23, 24 e 25, destinati alla residenza delle classi più povere.

Sono edifici caratterizzati da:

- abitazioni minime (tipo "back to back"), monovano, spesso costituite da una grotta e da un piano rialzato, con accessi indipendenti. Hanno generalmente affaccio solo sul fronte strada. Le stesse tipologie si incontrano nei sobborghi esterni al centro storico (vedi il successivo articolo per le zone A2) e nei centri minori della regione.
- abitazioni complesse che utilizzano più moduli minimi ed in cui le caratteristiche originarie del modello precedente, sono diversificate per numero di piano e profondità del modulo.

Le modalità d'intervento ammesse sono la ristrutturazione e il ripristino tipologico, che avvengono aggregando gli originari alloggi monocamera per

ottenere alloggi moderni di varia grandezza, oppure conservando o modificando le aggregazioni già avvenute.

Nella ristrutturazione le scale di accesso e distribuzione ai vari piani possono essere conservate o distribuite diversamente; le coperture possono essere organizzate senza aumento della superficie utile lorda, con la possibilità di aumentare la quota di imposta e di colmo fino a 30 cm.

Quando la situazione del contesto è cambiata, l'area di sedime da osservare nel ripristino può essere in parte modificata.

Nei fabbricati che hanno solamente un piano terreno o rialzato, ma che anche in epoca storica ammettono la costruzione di un piano superiore, si ammette, secondo le indicazioni contenute nella tavola 8B, la ristrutturazione con aumento volumetrico.

Gli interventi di ripristino tipologico relativi ad unità edilizie in rovina, sui sedimi indicati nella tavola 8B, si intendono di due piani fuori terra.

La destinazione d'uso ammessa è la residenza che può interessare anche il piano terra solo se l'alloggio è organizzato a più a più piani. Negli altri casi il piano terra è destinato ad attività artigianali e/o commerciali.

27- Grotte e locali interrati

Una caratteristica comune a tutte le tipologie descritte nei punti 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 è la presenza di locali interrati con uno o più accessi dalla sede stradale o dalle corti interne agli edifici.

Essi possono comprendere uno o due piani sottoterra e spesso la loro superficie d'ingombro non coincide con l'unità abitativa da cui hanno accesso.

Questi ambienti, che devono essere rilevati nella presentazione degli elaborati del progetto d'intervento con cui sono collegate, devono essere conservate e consolidati anche per rendere possibile un futuro studio sistematico e approfondito di questa "città sotterranea".

Questi ambienti possono essere adibiti a vari usi accessori delle destinazioni dell'edificio, con esclusione delle autorimesse.

28 - Edifici costruiti in conseguenza dei P.R.G. del 1894 e del 1933

Sono gli edifici conseguenti ai primi piani regolatori della città, omogenei a quelli realizzati nell'espansione periferica, ma generalmente rispettosi delle misure e delle forme tradizionali, oppure ormai consolidati nel paesaggio urbano, di cui quindi non è opportuna la sostituzione.

La modalità d'intervento ammessa è la ristrutturazione con il vincolo di conservazione del disegno delle facciate nei casi indicati nella tavola 813.

29 - Edifici costruiti in conseguenza del P.R.G. del 1963

Sono gli edifici, o parti di edifici con caratteristiche di superfetazione orizzontale, di più recente costruzione, conseguenti soprattutto al primo piano regolatore del secondo dopoguerra.

Si presentano come elementi di rottura del paesaggio urbano, con forme, misure e impiego di materiali non omogenei rispetto al contesto storico.

Le modalità d'intervento ammesse sono la ristrutturazione e la demolizione senza ricostruzione.

d) Norme generali

30 - Norme generali per l'intervento edilizio

Tutti gli interventi da attuarsi in questa porzione devono tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni nell'ambiente circostante.

Tale finalità generale può essere conseguita anche attraverso il recupero di tipologie, materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione locale.

Oltre alle prescrizioni relative alle singole categorie d'intervento specificate per la famiglia tipologica, indicate nei punti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29,

valgono le seguenti prescrizioni tecniche comuni:

- gli infissi esterni devono essere in legno, o in ferro o in alluminio dipinti, con esclusione di alluminio anodizzato e di acciaio inossidabile;
- gli infissi interni devono essere in legno;
- gli intonaci devono essere eseguiti riproducendo a tecnica esecutiva originaria; nei casi più semplici si deve ricorrere all'intonaco civile di malta fine bastarda e alla tinteggiatura di tipo tradizionale e con colori idonei, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche; prima dell'intervento si avrà cura di leggere, per la scelta del tipo e della colorazione, eventualmente originali.

Devono comunque essere salvaguardati i resti di trattamento superficiale originario che rivestono particolare valore ambientale;

i contorni di porte, finestre e di altre aperture in pietra devono essere restaurati o ripristinati usando gli stessi materiali;

le grondaie devono essere in lamiera o in rame a sezione semicircolare; gli scarichi pluviali devono essere di norma esterni a sezione circolare; le sporgenze dei tetti con orditura lignea e sottomano in tavelle devono essere lasciati a vista.

31 - Norme per il mantenimento degli arredi urbani storici e per la regolamentazione degli esercizi commerciali

E' prescritto il restauro o per il ripristino degli elementi di arredo storico ancora esistenti, prospicienti spazi pubblici o cortili privati, quali ad esempio insegne, vetrine, chioschi, lampioni, fontane, edicole religiose, cancellate, ecc.

Le vetrine e le insegne pubblicitarie devono essere compatibili con i caratteri morfologici ed edilizi storici; per gli esercizi commerciali presenti nell'asse principale di via Arpi, gli interventi dovranno mantenere le aperture e le eventuali vetrine nello spazio architettonico di appartenenza, non dovranno superare in altezza il primo marcapiano e gli infissi esterni dovranno essere realizzati in ferro o in alluminio verniciati a smalto o in legno naturale secondo le colorazioni concordate con gli uffici tecnici comunali.

Non sono ammesse insegne a bandiera luminose.

Nelle altre strade valgono per gli altri esercizi commerciali le stesse norme, ma per quelli inseriti nei piani terra dei palazzi, la ristrutturazione del negozio è rinviata al progetto di restauro dell'edificio, per verificare la congruità della sua presenza.

Per i nuovi interventi, in generale, le vetrine e le insegne dei negozi, come parte integrante dell'arredo urbano, non devono sporgere dal filo della parete esterna e occupare in tutto o in parte la superficie muraria circostante, ma essere contenute all'interno del vano con cui ogni bottega è individuata.

La modifica di una vetrina esistente o la realizzazione di una nuova è soggetta ad autorizzazione.

La sua autorizzazione richiede la presentazione di un disegno che attesti il suo inserimento nella porzione di facciata interessata.

32 - Posti macchina

Per gli edifici dotati di cortile con accesso carrabile è consentito realizzare al piano terra degli edifici magazzini e ricoveri per autovetture e motociclette con accesso dal cortile interno, con tutte le modalità d'intervento.

Per gli edifici di cui ai punti 20, 21 e 23, gli spazi per ricoveri di autovetture e motocicli e/o magazzini devono essere ricavati preferibilmente all'interno dei corpi edilizi accessori o, in mancanza di questi, all'interno dei corpi edilizi principali con accesso dall'interno e con le limitazioni di cui al comma 3 del punto 21.

Gli spazi per i ricoveri di autovetture e motocicli e/o magazzini non possono ricavare sotto il piano d'imposta dell'edificio o sotto il piano di campagna, mediante volumi interrati e rampe d'accesso.

E' possibile un intervento unitario per la realizzazione di parcheggi sotterranei nell'ambito di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica.

33 - Interventi sugli spazi scoperti

Negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici, le alberature ad alto fusto esistenti vanno conservate e tutelate; le pavimentazioni lastricate di antica origine vanno mantenute o eventualmente ripristinate.

I muri di recinzione verso le vie pubbliche vanno conservati e ripristinati.

Non è consentito l'abbattimento di recinzioni murarie originali a loro volta sostituite con recinzioni in calcestruzzo armato, cemento vibrato o in elementi in ferro.

Eventuali suddivisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante rete metallica e/o siepi arbustive.

Le nuove recinzioni devono avvenire secondo disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali.

34 - Modalità di presentazione dei progetti

Le seguenti indicazioni sono da ritenersi sostitutive di quelle relative alle altre zone omogenee di cui al regolamento edilizio.

Gli elaborati del progetto preliminare, richiesto in caso d'intervento su parti di unità edilizia (comma I, punto 3), sono:

- a planimetria in scala 1:500 dell'intera unità disegnata sul rilievo aereofotogrammatico con l'indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- b certificati catastali ed estratti di mappa;
- c rilievo dello stato di fatto dell'intera unità - in scala 1:200, composto da: rilievo quotato dei vari piani con indicazione relative alle destinazioni d'uso e alle orditure strutturali, rilievo quotato dei prospetti interni ed esterni con una sezione longitudinale riferita alla quota del marciapiede stradale.
In questo rilievo saranno evidenziate sommariamente le opere da eseguire nella parte oggetto dell'intervento e le modifiche sulla parte restante logicamente collegate ad esse;
- d documentazione fotografica dello stato di fatto con immagini sufficienti a illustrare l'intera unità;
- e relazione illustrativa dello stato dell'edificio riguardante la documentazione di cui ai punti precedenti e tutti gli elementi che potranno servire ad un'ulteriore e più approfondita verifica dei modi d'intervento.

Tutte le domande d'intervento edilizio nel centro storico, soggette a concessione o ad autorizzazione, riferite alle categorie d'intervento del restauro, della ristrutturazione, del ripristino filologico e tipologico, devono essere documentate dai seguenti elaborati:

- 1 rilievo dello stato di fatto in scala 1:50 dell'immobile oggetto dell'intervento con un numero sufficiente di piante, sezioni e prospetti per individuare l'edificio, e in scala 1:20 per eventuali particolari architettonici e/o costruttivi significativi;
- 2 sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali e profilo altimetrico del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti, nella scala di 1:200;
- 3 rilievo degli spazi esterni, con indicazione delle zone verdi con le loro essenze, delle pavimentazioni e di ogni elemento qualificante: muri di ricezione, pozzi, fontane, ecc.;
- 4 relazione sullo stato di fatto, contenente: i dati stereometrici relativi allo stato di fatto e al progetto, eventuale documentazione storica e storiografica con planimetrie, stampe, rilievi antichi, documentazione fotografica dello stato di

- fatto esterno, interno e di particolari significativi;
- 5 progetto esecutivo, in scala 1:50, con piante, prospetti e sezioni, compiutamente quotati e con l'indicazione in colore giallo delle denominazioni e in colore rosso per le aggiunte;
- 6 relazione di progetto, contenente: le indicazioni e le specificazioni in merito alle opere che s'intendono realizzare, eventualmente distinte per fasi di attuazione, la descrizione delle finiture interne ed esterne da mantenere e/o da realizzare.

In assenza di Piano Particolareggiato e/o Piano di Recupero esteso all'intera Zona A1 sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento igienico-sanitario e conservativo, consolidamento statico.

Nell'elaborazione del P.P. si applicano inoltre gli artt. 7 e 8 del D.M. 02.04.68 e n. 1444.³¹

art. 33

Zona A2 - sobborghi antichi

Le norme di cui al presente articolo sono riferite alle tavole di zonizzazione in scala 1:2.000. Il presente articolo è suddiviso in capitoli numerati dalla lettera a) alla lettera d), in punti numerati progressivamente dal n. 1 al n. 20. Ciascun punto è suddiviso in commi, corrispondenti a ciascun capoverso, come ogni articolo della presente normativa.

³¹ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.19 della D.G.R. 28.10.97 n. 7906. Per opportuna conoscenza si trascrive il contenuto degli artt. 7 ed 8 del D.M. 1444/68 che testualmente dispongono:

Art. 7. Limiti di densità edilizia

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i mc/mq 5;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiaria sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiaria superiori ai seguenti limiti:

mc/mq 7 per comuni superiori a 200 mila abitanti; mc/mq 6 per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; mc/mq 5 per comuni al di sotto di 50 mila abitanti.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per metro quadro.

Art. 8. Limiti di altezza degli edifici

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.

1) Zone A): non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria de cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con le zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

a) Unità edilizie

1- Generalità

Le presenti norme si applicano agli edifici di origine storica che costituiscono i borghi di origine settecentesca senza distinzioni in unità edilizie definite. Gli interventi possono riguardare: porzioni di isolato urbano (oppure interventi di manutenzione), che richiedono, oltre al progetto delle opere da eseguire, la redazione di un progetto preliminare sommario riguardante l'organizzazione complessiva dell'isolato, che dimostri la congruenza dell'intervento;
un intero isolato urbano, con la redazione di un progetto unitario, approvato il quale è consentito l'intervento articolato in fasi, ciascuna non più soggetta a specifica autorizzazione;
più isolati urbani, con l'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, comparto di iniziativa pubblica o privata).

b) Modalità d'intervento

Le modalità d'intervento ammesse sono, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, la ristrutturazione e il ripristino tipologico. Per questi valgono le norme dell'articolo 31 della legge nazionale 457/1978 e delle leggi regionali successive, con le precisazioni dell'art. 6 della presente normativa e quelle ulteriori seguenti, specifiche per la zona A2:

2 - Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (tinteggiature, pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), con gli stessi materiali originari, e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza i servizi igienici e gli impianti tecnologici esistenti.

3 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per integrare, riparare, rimuovere e sostituire parti anche strutturali degli edifici, con gli stessi materiali o altri di analogo comportamento, nonché realizzare o ampliare i servizi igienico-sanitari o tecnologici, sempre che non alterino l'assetto distributivo, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

4 - Interventi su parti di unità edilizia

Gli interventi su parti di unità edilizia riguardano singoli o corpi di fabbrica facenti parte di un isolato urbano più ampio. Essi si distinguono nelle seguenti specie:

5 - Restauro parziale

Gli interventi di restauro parziale sono quelli rivolti a conservare, dell'alloggio o del corpo di fabbrica considerato, l'assetto distributivo, strutturale e formale, con le modifiche necessarie per adeguarlo a un più moderno esercizio della stessa funzione o a un'altra funzione compatibile con il medesimo assetto.

Gli interventi di restauro parziale, come già detto, richiedono autorizzazione non onerosa.

6 - Ristrutturazione parziale

Gli interventi di ristrutturazione parziale sono quelli rivolti a trasformare parzialmente l'alloggio o il corpo di fabbrica considerato, conservando gli elementi distributivi, strutturali e formali attinenti all'unità edilizia di cui fanno parte, e trasformando gli altri per ottenere l'adeguamento a una funzione anche diversa, ma compatibile con la tipologia dell'unità complessiva.

Gli interventi di ristrutturazione parziale, come già detto, richiedono concessione onerosa.

7 - Demolizione parziale

Gli interventi di demolizione parziale sono quelli che riguardano la rimozione di superfetazioni orizzontali o verticali, all'interno di un progetto di restauro o ristrutturazione parziale, come premessa di un intervento di ripristino tipologico, di cui al punto seguente.

8 - Ripristino tipologico parziale

Gli interventi di ripristino tipologico parziale sono le opere che riguardano la ricostruzione (preceduta o no da demolizione) di parti già esistenti in epoca storica, poi demolite o trasformate. Per la definizione del nuovo corpo di fabbrica si può far riferimento al modello costruttivo e distributivo della tipologia di appartenenza.

Gli interventi di ripristino tipologico parziale richiedono concessione onerosa.

9 - Interventi su interni isolati

Gli interventi su interni isolati urbani sono insiemi sistematici di opere, appartenenti a tutte e quattro le categorie sopra elencate, che investono un intero isolato, e si distinguono secondo l'indirizzo generale della trasformazione prodotta:

10 - Restauro

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.

Il restauro può comprendere la demolizione delle superfetazioni e delle parti impropriamente ristrutturate e, nei casi indicati nelle tavole di zonizzazione e quando la situazione lo richiede, alcune limitate ricostruzioni di parti mancanti con le modalità del ripristino filologico e tipologico.

Gli interventi di restauro richiedono, come già detto, autorizzazione non onerosa.

11- Ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione sono quelli rivolti a trasformare parzialmente l'organismo edilizio con un insieme sistematico di opere che, conservando una parte degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne assicurano la funzionalità per destinazione d'uso anche diverse da quelle dell'organismo originario.

La ristrutturazione può comprendere, oltre la demolizione delle superfetazioni e al ripristino delle parti mancanti, anche l'aggiunta di nuovi volumi accessori, purché queste operazioni investano parti minori dell'organismo, subordinate ad una sostanziale conservazione del manufatto originario.

Gli interventi di ristrutturazione richiedono, come già detto, concessione onerosa.

12 - Ripristino Tipologico

La realizzazione di nuovi edifici nel centro storico è ammessa solo con lo scopo di ricostruire gli edifici perduti, a partire dalle rovine dei medesimi edifici passando attraverso la demolizione di un edificio moderno incongruo:

Per il ripristino tipologico valgono, come prescrizioni per il nuovo edificio i caratteri elencati nella descrizione del tipo e i caratteri degli edifici circostanti appartenenti alla stessa serie. Gli interventi di ripristino tipologico richiedono, come già detto, concessione onerosa.

13 - Interventi su un insieme di isolati

Se l'obiettivo è la conservazione del tessuto edilizio esistente (attraverso un insieme di restauri, ristrutturazioni, demolizioni e ripristini delle singole unità, che configurano il restauro urbanistico), l'intervento d'insieme è attuabile mediante la realizzazione simultanea degli interventi sui singoli isolati, disciplinati secondo le norme precedenti, oppure può essere promosso dall'Amministrazione Comunale mediante un piano urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, piano di recupero o piano di comparto).

Se l'obiettivo è l'alterazione parziale o totale del tessuto edilizio esistente, modificando in certa misura il disegno degli isolati e della rete viaria, in modo da ottenere un tessuto parzialmente diverso (ristrutturazione urbanistica) o totalmente diverso (sostituzione urbanistica) si richiede un apposito piano urbanistico esecutivo, come premessa alle concessioni per i singoli isolati o edifici.

c) Tipologie

14 - Generalità

Gli isolati, e le loro porzioni costruttive, sono caratterizzati alla corrispondenza una tipologia, cioè ad un modello distributivo e architettonico con caratteri di modularità c/o di uniformità costruttiva, in grado di formare edifici simili e ripetuti.

All'interno della zona A2 sono riscontrabili prevalentemente edifici appartenenti alla tipologia edilizia antica delle abitazioni minori, alcuni edifici speciali religiosi e un certo numero di edifici costruiti successivamente al P.R.G. del 1956.

15 - Abitazioni minori

In questa categoria rientrano gli edifici storici destinati alla residenza delle classi più povere. Comprendono:

- abitazioni minime (tipo "back to back"), monovano, spesso costituite da una grotta e da un piano rialzato, con accessi indipendenti.

Hanno generalmente affaccio solo sul fronte strada. Le stesse tipologie si incontrano in alcune parti della zona A1 e nei centri minori della regione

- abitazioni complesse che utilizzano più moduli minimi ed in cui le caratteristiche originarie del modello precedente, sono diversificate per numero di piano e profondità del modulo.

Le modalità d'intervento ammesse sono la ristrutturazione e il ripristino tipologico, che avvengono aggregando gli originari alloggi monocamera per ottenere alloggi moderni di varia grandezza, oppure conservando o modificando le aggregazioni già avvenute; queste due modalità sono ammesse in alternativa per ogni edificio, secondo lo stato di conservazione del manufatto.

Nella ristrutturazione le scale di accesso e distribuzione ai vari piani possono essere conservate o distribuite diversamente; le coperture possono essere organizzate senza aumento della superficie utile lorda, con la possibilità di aumentare la quota di imposta e di colmo fino a 30 cm.

Nei fabbricati che hanno solamente un piano terreno o rialzato, ma che anche in epoca storica ammettono la costruzione di un piano superiore, si ammette la ristrutturazione con aumento di fabbricato.

I fabbricati contrassegnati da un perimetro nelle tavole di zonizzazione in scala 1:2000 hanno un vincolo di mantenimento del disegno di facciata.

Qualora la documentazione relativa all'intervento evidenziasse l'appartenenza dell'edificio ad altre categorie storiche, di cui al precedente articolo relativo alle zone A1 (Palazzi, Palazzetti o Edificio plurifamiliari) la modalità d'intervento

ammesse sarà quella del restauro, con le precisazioni relative di cui al precedente articolo. L'ufficio tecnico comunale comunicherà agli interessati la necessità di provvedere ad intervento basato sulle modalità del restauro anziché di quelle correnti della ristrutturazione.

Gli interventi di ripristino tipologico, e relativi ad unità demolite o in stato di conservazione precarie, si intendono di due piani fuori terra.

La destinazione d'uso ammessa è la residenza che può interessare anche il piano terra solo se l'alloggio è organizzato a più piani. Negli altri casi il piano terra è destinato ad attività artigianali c/o commerciali.

16 - Edifici speciali religiosi

La destinazione naturale è quella religiosa, o, in mancanza, una destinazione museale che renda fruibile l'involucro architettonico, il corredo delle finiture e delle opere d'arte. Fra le modalità di intervento è ammesso solo il restauro, anche quando il manufatto da conservare sia solo una parte superstite dell'edificio originario; esso può comprendere la ricostruzione di alcune limitate parti mancanti, con la modalità del ripristino tipologico.

17- Edifici costruiti in conseguenza del P.R.G. del 1963

Sono gli edifici, o parti di edifici con caratteristiche di superfetazione orizzontale, di recente costruzione, riconosciuti come tali in sede di approvazione del progetto, preliminare o no, riguardante un intero isolato. Si presentano come elementi di rottura del paesaggio urbano, con forme, misure e impiego di materiali non omogenei rispetto al contesto storico.

Le modalità d'intervento ammesse sono la manutenzione ordinaria e straordinaria. In alternativa è consentito un intervento di demolizione e ricostruzione secondo le modalità del ripristino tipologico relativo alla categoria delle abitazioni minori.

d) Norme generali

18 - Norme generali per l'intervento edilizio

Tutti gli interventi da attuarsi in questa porzione della città devono tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni nell'ambiente circostante. Tale finalità generale può essere conseguita anche attraverso il recupero di tipologie, materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione locale.

Oltre alle prescrizioni relative alle singole categorie d'intervento specificate per famiglia tipologica, indicate nei punti 15, 16 e 17 valgono le seguenti prescrizioni tecniche comuni:

- Gli infissi esterni devono essere in legno, o in ferro o in alluminio dipinti, con esclusione di alluminio anodizzato e di acciaio inossidabile;
- Gli infissi interni devono essere in legno;
- Gli intonaci esterni devono essere eseguiti riproducendo la tecnica esecutiva originaria;

nei casi più semplici si deve ricorrere all'intonaco civile di malta fine bastarda e alla tinteggiatura di tipo tradizionale e con colori idonei, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche; prima dell'intervento si avrà cura di leggere per la scelta del tipo e della colorazione, eventuali resti di trattamenti originari. Devono comunque essere salvaguardati i resti di trattamento superficiale originario che rivestono particolare valore ambientale;

- I contorni di porte, finestre e di altre aperture in pietra devono essere restaurati o ripristinati usando gli stessi materiali;
- Le grondaie devono essere in lamiera o in rame a sezione semicircolare; gli

scarichi pluviali devono essere di norma esterni e a sezione circolare; le sporgenze dei tetti con orditura lignea e sottomanto in tavelle devono essere lasciati a vista.

19 - Norme per il mantenimento degli arredi urbani storici e per la regolamentazione degli esercizi commerciali.

E' prescritto il restauro o il ripristino degli elementi di arredo urbano storico ancora esistenti, prospicienti spazi pubblici o cortili privati, quali ad esempio insegne, vetrine, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose, cancellate, ecc.

Le vetrine e le insegne pubblicitarie devono essere compatibili con i caratteri morfologici ed edilizi storici; per gli esercizi commerciali presenti nell'asse principale di via Arpi, gli interventi dovranno mantenere le aperture e le eventuali vetrine nello spazio architettonico di appartenenza, non dovranno superare in altezza il primo marcapiano e gli infissi esterni dovranno realizzati in ferro o alluminio verniciati a smalto o in legno naturale secondo colorazioni concordate con gli uffici tecnici comunali. Non sono ammesse insegne a bandiera luminose.

Nelle altre strade valgono per gli altri esercizi commerciali le stesse norme, ma per quelli inseriti nei piani terra dei palazzi, la ristrutturazione del negozio è rinviata al progetto di restauro dell'edificio, per verificare la congruità della sua presenza.

Per i nuovi interventi, in generale, le vetrine e le insegne dei negozi, come parte integrante dell'arredo urbano, non devono sporgere dal filo della parete esterna e occupare in tutto o in parte la superficie muraria circostante, ma essere contenute all'interno del vano con cui ogni bottega è individuata.

La modifica di una vetrina esistente o la realizzazione di una nuova è soggetta ad autorizzazione. La sua autorizzazione richiede la presentazione di un disegno che attesti il suo inserimento nella porzione di facciata interessata.

20 - Modalità di presentazione dei progetti

Le seguenti indicazioni sono sostitutive di quelle relative alle altre zone omogenee.

Gli elaborati del progetto preliminare, richiesto in caso di intervento su parti di isolato, sono:

- a) Planimetria in scala 1:500 dell'intero isolato disegnata sul rilievo aereofotogrammetrico con l'indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- b) Certificati catastali ed estratti di mappa;
- c) Rilievo sommario dello stato di fatto dell'intero isolato in scala 1:500 con una sezione longitudinale riferita alla quota del marciapiede stradale. In questo rilievo saranno evidenziate sommariamente le opere da eseguire nella parte oggetto dell'intervento e le modifiche sulla parte restante logicamente collegate ad esse;
- d) Documentazione fotografica dello stato di fatto con immagini sufficienti a illustrare l'intero isolato;
- e) Relazione illustrativa dello stato dell'edificio riguardante la documentazione di cui ai punti precedenti e tutti gli elementi che potranno servire ad un'ulteriore e più approfondita verifica operativa dei modi d'intervento.

Tutte le domande d'intervento edilizio, soggette a concessione o ad autorizzazione, riferite alle categorie d'intervento del restauro, della ristrutturazione e del ripristino tipologico, devono essere documentate dai seguenti elaborati:

1. rilievo dello stato di fatto in scala 1:50 dell'immobile oggetto dell'intervento con un numero sufficiente di piante, sezioni e prospetti per individuare l'edificio, e in scala 1:20 per eventuali particolari architettonici e/o costruttivi significativi;

2. sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali e profilo altimetrico del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti, nella scala di 1:200;
3. rilievo degli spazi esterni, con indicazione delle zone verdi con le loro essenze, delle pavimentazioni e di ogni elemento qualificante: muri di recinzione, pozzi, fontane, ecc.;
4. relazione sullo stato di fatto, contenente: i dati stereometrici relativi allo stato di fatto e al progetto, eventuale documentazione storica e storiografica con planimetrie, stampe, rilievi antichi, documentazione fotografica dello stato di fatto esterno, interno e di particolari significativi;
5. progetto esecutivo, in scala 1:50 con piante, prospetti e sezioni, compiutamente quotati e con l'indicazione in colore giallo delle demolizioni e in colore rosso per le aggiunte;
6. relazione di progetto, contenente: le indicazioni e le specificazioni in merito alle opere che s'intendono realizzare, eventualmente distinte per le fasi di attuazione, la descrizione delle finiture interne ed esterne da mantenere e/o da realizzare.

In assenza di Piano Particolareggiato e/o Piano di Recupero esteso all'intera Zona AZ sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento igienico-sanitario e conservativo, consolidamento statico e la sopraelevazione del piano terra nei limiti consentiti dalle norme sismiche e nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 1444/68, nonché piani di recupero, ai sensi della legge n. 457/78 riguardanti anche il singolo edificio. Nell'elaborazione del P.P. si applicano inoltre gli artt. 7 e 8 del D.M. 02.04.68 e n. 1444.³²

art. 34

Zona B: aree urbane edificate di recente impianto: generalità

Sono le aree urbanizzate nel corso dell'ultimo secolo partire dal primo Piano Regolatore della città per arrivare al piano vigente. Il loro tessuto è composto da edifici generalmente privi di valori storici e ambientali, cresciuti in assenza di strumentazione urbanistica esecutiva, soprattutto nell'ultimo trentennio.

La zona è articolata in quattro sottozone, B1, B2, B3 e B4.

Nella sottozona B1 sono compresi gli edifici sorti in osservanza delle disposizioni dei Piani Regolatori del 1894 e de 1933, che formano un tessuto organizzato secondo la logica dell'isolato.

Essi comprendono ancora una quota consistente di edilizia con caratteristiche simili a quella della zona A2 ma destrutturata, che, non appare degna di una disciplina di conservazione, ma forma la riserva per un incremento significativo della quantità edilizie, senza turbare la regolarità del disegno complessivo.

La sottozona B2 comprende tutti gli edifici sorti successivamente in osservanza di un regolamento edilizio, ma spesso al di fuori della strumentazione urbanistica esecutiva, secondo tipologie edilizie moderne generalmente indipendenti dai confini degli isolati.

Il tessuto, comprendente edifici di origine molto recente, è quasi saturo, con poche possibilità residue di nuova edificazione.

Il Piano attuale distingue:

B2.1- Zone già edificate

B2.2 - Zone da edificare

La sottozona B3 comprende le aree in via di completamento o di espansione

³² Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.20 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914. Per il contenuto degli artt. 7 e 8, cfr, nota n. 27.

attraverso la strumentazione urbanistica esecutiva.

Si tratta di un tessuto comprendente edifici analoghi a quelli della zona B2 in cui l'edificazione residenziale è avvenuta però all'interno di comparti con dotazione autonoma di spazi a servizio.

La sottozona B4 comprende l'edificazione rurale nel territorio agricolo, concentrata a formare le cosiddette "borgate".

Si tratta di tessuti non saturi, in cui il degrado ambientale si somma alla scarsità di aree a destinazione pubblica.

In tutta la zona B sono ammesse le destinazioni d'uso di cui ai punti 1, 2, 3, 7, 8, 9 del precedente articolo 9.

1- Zona B1 - Edilizia residenziale organizzata per isolati

Sono ammessi interventi di ampliamento, sopraelevazione, restauro, ristrutturazione o demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti lungo il margine dell'isolato, o di nuova costruzione lungo il margine non edificato mediante concessione singola; oppure quelli complessivi di restauro o ristrutturazione urbanistica, mediante piano esecutivo nel rispetto dei seguenti parametri:

Distanze minime dai confini: $0,00 \ 0 \frac{1}{2} \ H$ del fabbricato più alto con un minimo di 5,00 mt.

Distanze minime dai cigli stradali: secondo gli allineamenti preesistenti.

Distanza minima tra i fabbricati: 0,00 o pari ad H del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt. Indice di fabbricabilità fondiaria: 6 mc./mq., e ciò ai sensi del D.M. 02.04.68 n. 1444.

Altezza massima: -13,00 mt., fermo restando le limitazioni in altezza ex art. 8 del D.M. n. 1444/68 e D.M. 16.01.96 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche).³³

N. piani fuori terra: 4, ovvero cinque piani in circostanze particolari (interventi estesi ad un intero isolato o nei confronti di edifici prospicienti spazi pubblici di almeno 20, 00 mt. di profondità.

Gli edifici che ricadano su isolati contrassegnati da un perimetro a puntini nelle tavole 7 possono subire solo interventi di trasformazione interna che non modificano il disegno della facciata verso lo spazio pubblico.

Gli edifici con altezza massima eccedente quella prevista per la zona potranno subire solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi di insieme di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione comporteranno il ripristino dell'altezza massima prevista per la zona.

Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme è ammesso - in alternativa al raggiungimento dell'altezza massima di zona - un'ampliamento che aumenti il volume in ragione di 1 mc. ogni 20 mc. di costruzione residenziale, per la realizzazione di ricoveri per autovetture o servizi mancanti con altezza netta non superiore a 2,40 mt.

In questo caso, se la costruzione sarà un' addossamento ai confini, richiede una convenzione tra confinanti da trasciversi, a cura e spese del proprietario, nei pubblici registri.

I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere delle nuove costruzioni dovranno essere previste in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt., altrimenti dovranno essere conteggiate nei calcoli volumetrici.

Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o servizi e non sarà ammessa una loro trasformazione della

³³ Per la consultazione dell'art. 8, cfr nota n. 27.

destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione d'uso di un edificio da residenziale a produttivo, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, e consentita la loro monetizzazione.

Gli interventi di sostituzione edilizia sono consentiti solo per gli edifici realizzati dopo il 1950 e per comprovati dissesti statici.

Negli immobili individuati come rappresentativi della facies urbana, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento igienico-sanitario e conservativo, consolidamento statico.

È prescritta l'edificazione lungo il perimetro dell'isolato.

Tramite eventuale piano attuativo esteso ad un intero isolato, è possibile raggiungere i limiti di ingombro del corpo di fabbrica di mt. 13,50 di profondità e di mt. 11,00 di altezza, purché la cubatura eccedente l'indice fondiario di 6 mc./mq., da riservarsi alla residenza sia destinata a servizi secondo il D.M. 1444/68 con convenzionamento dell'uso pubblico.³⁴

2 - Zona B2 - Edilizia residenziale indipendente dal confine degli isolati

a) Zona B2.1- Edilizia esistente.

Sono ammessi mediante concessione singola, gli interventi di restauro, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, e mediante piano esecutivo gli interventi di restauro, ristrutturazione o sostituzione urbanistica, con l'osservanza dei seguenti parametri:

Volume: in nessun caso deve superare quello preesistente.

Altezza massima : 15 mt. fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche³⁵

Distanza minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 mt

Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme è ammesso un ampliamento che aumenti il volume in ragione di 1 mc. ogni 20 mc. di costruzione residenziale, per la realizzazione di ricoveri per autovetture o servizi mancanti con altezza netta non superiore a 2.40 mt. In questo caso, se la costruzione sarà in addossamento ai confini, deve intendersi con convenzione tra confinanti da trasciversi, a cura e spese del proprietario, nei pubblici registri.

I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere delle nuove costruzioni dovranno essere previste in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt., altrimenti essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o servizio e non sarà ammessa una loro trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione d'uso di un edificio da residenziale a produttivo, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione.

Le zone "rurali" del Piano Rutelli, adiacenti a Viale Bari, potranno essere classificate, adottando specifica variante al P.R.G., come zone B2.1 previa verifica della sussistenza dei parametri di cui al D.M. n. 1444/68.³⁶

b) Zona B2.2 - Edilizia nuova.

Sono le aree, in origine analoghe alle precedenti, ancora da edificare o in

³⁴ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.21 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

³⁵ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.22 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

³⁶ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.23 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

corso di edificazione.

Fatte salve le concessioni già rilasciate, sono ammesse nuove costruzioni da realizzare mediante concessione singola con l'osservanza dei seguenti parametri:

Densità fondiaria: 4 mc./mq

Altezza massima: 15,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche

Distanze minime dai confini: 0,00 0 %2 H del fabbricato più alto, con un minimo di 5 mt.

Distanze minime dai cigli stradali: 5,00 mt. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02.04.1968.

Distanze minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt. Rapporto di copertura: 70%

I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere dovranno esser previsti in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt.

Altrimenti dovranno esser conteggiate nei locali volumetrici.

Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o di servizio e non sarà ammessa una trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione l'uso di un edificio da residenziale a produttiva, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione.

3 - Zona B3 - Edilizia residenziale su aree soggette a piano esecutivo.

Si tratta di aree private o pubbliche in cui è in corso di attuazione un piano particolareggiato di esecuzione.

L'edificazione in dette aree è regolamentata dallo strumento urbanistico attuativo ove esistente; in caso contrario, occorre fissare la disciplina urbanistica secondo gli ordinari canoni (carichi insediabili da ricomprendere nel dimensionamento del P.R.G.; verifica degli standards urbanistici in rapporto ai pesi insediativi esistente ed insediabile; fissazione degli indici e parametri urbanistico edilizi nel rispetto del D.M. n. 1444/68).³⁷

Zona B4 - Borghi rurali

Occorre operare la ricognizione fisica e giuridica del territorio interessato dalle Borgate, con riporto dei parametri e prescrizioni della pianificazione.

In assenza degli adempimenti di cui al punto precedente, per gli immobili ricompresi nelle suddette aree sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.³⁸

art. 35

Zona C - Edilizia residenziale di espansione

1- Zona C - Edilizia Residenziale su aree pubbliche

Comprende le aree riservate ai Piani per l'Edilizia Economica e Popolare ai sensi della legge 08.04.1962 n. 167.

In dette aree valgono le previsioni e prescrizioni di cui al P.E.E.P. vigente ex legge 167/1968 approvato con delibera G.R. n. 6790 del 17.11.1992.³⁹

³⁷ Articolo così introdotto dall'art. 4.6 lett. F) zona B3 della D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1005.

³⁸ Articolo così introdotto dall'art. 4.7 lett. G) zona B4 borgate, della D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1005.

³⁹ Articolo così modificato ed integrato dall'art. 9.24 della D.G.R. 28.10.97 n. 7914.

art. 36

Norme speciali per i distributori di carburante

L'impianto di nuove stazioni per distribuzione - carburanti o di semplici distributori, è ammesso esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, né da essere disdicevole all'ambiente o all'estetica cittadina.

Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi e i percorsi pedonali), né su aree private di pertinenza di edifici esistenti, né in zone classificate F (salvo che siano previsti da piani particolareggiati); in dette aree non è ammessa neppure l'installazione o sostituzione di chioschi o altri accessori dei distributori esistenti.

Possono essere ammessi in via precaria nuovi impianti anche nelle fasce di rispetto a lato delle strade, con il benessere degli enti competenti alle strade stesse.

Gli impianti per la distribuzione carburanti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzinetti, servizi igienici, tunnel per il lavaggio automatico, bar, ecc. con esclusione di abitazioni, negozi o altre attività commerciali), sono comunque ammessi nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:

Rapporto di copertura: massimo 1/20

Altezza massima: 5,00 mt. (escluse le pensiline)

Indice di densità fondiaria: 0,10 mc/mq

Arretramento dal filo stradale: minimo 10,00 mt.

L'amministrazione comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione di carburante.

Non sono ammessi impianti nelle zone A.

Le autorizzazioni alla installazione di impianti per distribuzione carburanti e le concessioni per le relative costruzioni accessorie debbono considerarsi di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per apprezzabili motivi d'interesse pubblico.

Quanto innanzi compatibilmente con le disposizioni della L.R. n. 13 del 20.04.90 "Disciplina degli impianti di carburante, norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Titolo III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

art. 37

Modalità di attuazione del P.R.G.: generalità

Gli interventi edilizi sono attuati nel rispetto delle prescrizioni di zona, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano o nelle presenti norme, con le seguenti modalità: Piano urbanistico esecutivo, intervento edilizio diretto.

Sono sempre ammesse opere di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Le opere ed edifici esistenti che contrastino con il P.R.G. potranno subire soltanto trasformazioni che li adeguino ad esso, ovvero essere soggetti ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

art. 38

Programma pluriennale di attuazione

L'attuazione del P.R.G. avviene attraverso i P.P.A. ai sensi dell'art. 13 della legge n. 10/28.01.1977.⁴⁰

"I Programmi Pluriennali di Attuazione delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, la previsione di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 167 del 18.04.1962, e successive modificazioni⁴¹, e ai sensi dell'art. 2 della presente legge."

art. 39

Strumenti esecutivi previsti dal P.R.G.

Nelle aree individuate con gli appositi perimetri nelle tavole 7 il piano si attua mediante Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione. In mancanza di detti strumenti sono consentite soltanto opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, previo conseguimento della autorizzazione o della concessione edilizia ai sensi di legge.

Nelle aree C1 individuate con gli appositi perimetri nelle tavole 7, il piano regolatore si attua mediante Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

Qualora i piani esecutivi interessino zone soggette a vincoli particolari (paesaggistico, monumentale, archeologico, ideologico, ecc.) dovrà sempre essere ottenuto il nulla osta dall'Ente competente.

art. 40

Interventi edilizi diretti

Per tutte le residue zone edificabili, la realizzazione e modificazione dei singoli edifici ed opere di urbanizzazione può avvenire mediante il rilascio di singole

⁴⁰ L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 16 bis D.L. 01.07.86 n. 318, conv. in L. 09.08.86 n. 488.

⁴¹ L'art. 3 della L. 18.04.62 n. 167 dispone: L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato (1).

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano (2).

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi.

In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore. Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'art. 8 della presente legge (3).

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore (3). - (1) Comma così sostituito prima dall'art. 29,1. 22 ottobre 1971, n. 865 e poi dall'art. 2,1. 28 gennaio 1977, n. 10. - (2) Comma così sostituito dall'art. 32,1. 22 ottobre 1971, n. 865. - (3)

Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 33,1.22 ottobre 1971, n. 865.

concessioni o autorizzazioni edilizie nel rispetto degli elaborati grafici e delle presenti norme tecniche di esecuzione del P.R.G.

art. 41

Comparti e fasi di attuazione del P.R.G.

La costituzione del comparto (P.L. o P.P.E.) impone la "ripartizione percentuale degli utili e degli oneri" tra i proprietari delle aree ivi comprese.

A tal fine occorre utilizzare le tabelle 1, 2, 3, e 4 sulle istituzioni per le norme tecniche di esecuzione (punto A, paragrafo 3) allegate alla Deliberazione di G.R. n. 6320 del 13.11.1989.

art. 42

Onerosità della concessione edilizia in presenza, o meno, di strumento urbanistico esecutivo

Gli interventi diretti o sottoposti a strumento urbanistico esecutivo sono soggetti ad un contributo oneroso commisurato alle spese di urbanizzazione.

Nel caso di intervento diretto tale contributo sarà pagato dal proprietario o dai proprietari del singolo lotto. Nel caso di lottizzazione o di piano particolareggiato di iniziativa privata verrà calcolato sulla base della relazione finanziaria allegata al piano esecutivo e ripartita tra i concessionandi. Nel caso i concessionandi eseguano in tutto o in parte le opere di urbanizzazione descritte nel piano, potranno ottenere rispettivamente l'esenzione o lo sconto di una parte della quota relativa.

A tal fine occorre utilizzare le tabelle 5 e 6 sulle istruzioni per le norme tecniche di esecuzione (punto A, paragrafo 3) allegate alla Deliberazione di G.R. n. 6320 del 13.11.1989.

Titolo IV - NORME FINALI

art. 43

Disciplinare delle aree sottoposte a vincoli

Per le aree totalmente o parzialmente soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi delle leggi nazionali n. 1497/1939 e n. 431/1985, la relazione dello strumento urbanistico esecutivo deve contenere:

- l'illustrazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative, correlate alle motivazioni proprie del vincolo;
- l'analisi socio-economica e storica dell'area interessata in riferimento al contesto generale;
- il rilievo degli edifici esistenti con indicazione dell'uso originario, dello stato di conservazione e delle compatibili nuove destinazioni d'uso;
- descrizione dei caratteri vegetazionali, morfologici e paesaggistici;

Gli elaborati progettuali illustreranno:

- le modificazioni vegetazionali e di ogni elemento naturale costitutivo il paesaggio;
- le modificazioni di ogni preesistenza costruita;
- la definizione plano-volumetrica, tipologica, di destinazione d'uso del nuovo a costruirsi;
- i modi di attuazione.

Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, gli strumenti urbanistici esecutivi devono essere accompagnati da una relazione tecnica redatta da un geologo

iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità tra le previsioni dello strumento e le condizioni geologiche del sito.

Per le aree sottoposte a vincolo archeologico sono ribadite le prescrizioni di cui alla legge 1089/1939.

Per le zone umide individuate dal P.R.G., o già definite come tali, va prescritto che, in considerazione degli specifici caratteri morfologici ed ambientali, in esse non è ammessa nuova edificazione ed, altresì, non sono ammessi interventi e opere che ne alterino l'equilibrio e le caratterizzanti; per gli eventuali edifici esistenti saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di equipaggiamento impiantistico (con eventuale costruzione di soli volumi tecnici e servizi igienici).

art. 44

Precari edilizi

La costruzione anche senza opere infisse nel suolo, e la installazione di strutture di qualsiasi genere destinate ad usi abitativi, produttivi, di servizio e commerciali, è consentita soltanto quando vi è conformità con la destinazione di zona individuata dal P.R.G.

art. 45

Strumenti urbanistici esecutivi vigenti

Gli strumenti urbanistici esecutivi vigenti alla data di adozione del P.R.G. sono considerati permanenti e validi solamente per quanto non modificato esplicitamente dal P.R.G.

art. 46

Tutela e sviluppo del verde

In sede di progettazione degli interventi diretti e degli strumenti urbanistici esecutivi, vanno rilevate le alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono essere di massima conservate tutelando anche gli apparati radicali; l'abbattimento di alberature esistenti può essere ammesso soltanto se previsto nel progetto approvato e per ogni albero abbattuto va predisposta la sostituzione con una pianta di idonea essenza.

art. 47

Costruzioni irregolari

L'adozione e l'approvazione del P.R.G. non costituisce automatica sanatoria di eventuali costruzioni irregolari in esso rappresentati e recepiti in qualsivoglia destinazione di zona.

Le opere ed edifici esistenti che contrastano con il P.R.G. potranno subire soltanto trasformazioni che li adeguino ad esso, ovvero essere soggetti ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

La regolarizzazione della situazione amministrativa di tali costruzioni deve seguire le prescrizioni delle specifiche leggi statali e regionali.

art. 48

Cambiamento di destinazione di zona

Non è possibile modificare la destinazione d'uso di un immobile in contrasto con quella di zona o in difformità con la gamma di destinazioni d'uso prevista nelle presenti N.T.A.

Gli edifici e/o attività esistenti alla data di adozione del P.R.G. in contrasto con le destinazioni di zona, potranno essere autorizzati soltanto a semplici interventi di manutenzione e/o di adeguamento dei cicli lavorativi, che non comportino

ampliamenti dell'edificato.

art. 49

Concessioni in deroga

I poteri di deroga possono essere esercitati nei casi previsti e nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 41 quater della Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni.

art. 50

Utilizzazione degli indici di fabbricabilità

Gli indici di fabbricabilità non possono essere applicati ad aree già asservite o comunque pertinenti agli edifici esistenti, alla data di adozione del P.R.G., se non per ampliamenti degli stessi.

art. 51

Riferimenti legislativi

Per quanto non esplicitamente contenuto o richiamato nelle presenti N.T.E. del P.R.G. valgono comunque le indicazioni nella legislazione statale e regionale vigente.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA ZONIZZAZIONE

Zona A1:

Si conferma la pianificazione particolareggiata adottata ivi compresi i comparti relativi di riorganizzazione.

ZONA A2:

Si conferma il perimetro della zona A2 ridefinito secondo la delimitazione riportata nella tav. n. 6. In scala 1:5000 (tratto blu continuo) comprendente le zone omogenee di tipo "C2 " come determinato dalla G.R. con delibera n. 7914/97.

ZONA C3:

I comparti di zone omogenee C3, contraddistinti dai nn. 5 - 6 - 7 e 8 e destinati all'insediamento di 181.960 mc. residenziali e 97.970 mc. di direzionale, in relazione alla eccessiva densità edilizia proposta, non ammissibile in rapporto alla esiguità delle superfici impegnate ed al contesto di zona omogenea di tipo B oggetto di ulteriore e conseguente congestionamento edilizio, nonché per la mancanza di intesa con l'Ente Ferrovie dello Stato, vanno sottoposti a specifiche valutazioni dell'Amm.ne Com.le, in base all'art. 4, punto 2 del DM 1444/68, ai fini della loro classificazione a standards oppure del ripristino delle destinazioni d'uso del P.R.G. vigente (Piano Rutelli), raccordate all'impostazione e previsioni del nuovo P.R.G., e più precisamente per quest' ultima subordinata ipotesi:

comparto n.5.- zona ferroviaria;

comparto n.6.- zona B1;

comparto n.7.- zona B2/1 e sedime stradale;

comparto n.8.- zona B2/1 e sedime stradale e zona ferroviaria.

Per il comparto n. 25, fermo restando il rilievo in ordine alle previsioni di eccessiva densità edilizia in rapporto alla esiguità delle superfici interessate, si conferma la destinazione produttiva vigente (Officine Grandi Riparazioni) e più specificatamente quanto denominato dal C. C. con delibera n. 93 del 15.09.1994, sede di accoglimento dell'osservazione n. 44 bis presentata dalle maestranze dello stesso officine (zona produttiva di tipo D).

..... (nota prot. 2070 del 01.02.1996) si concorda con le richieste formulate dall'Ente Regionale assessorato AA.GG. - circa la eventuale destinazione per impianti ed attrezzature pubbliche (Università e uffici pubblici), previa l'acquisizione della preventiva intesa tra Amministrazione Comunale ed Ente Regionale e successivo accordo di programma.

Per quanto attiene infine, al comparto n. 24, si stralciano le previsioni residenziali in quanto incompatibili con la funzione propria dell'area, inserita nell'ambito del quartiere fieristico, confermandosi solo le volumetrie di tipo direzionale (mc. 47.040); quanto innanzi anche a conferma di una specifica richiesta dell'Ente Fiera (osservazione n. 140).